

VERA VITA S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231



Approvato dal CdA di Vera Vita S.p.A.

il giorno 22/02/2022

INDICE

VERA VITA S.P.A	1
PARTE GENERALE.....	7
1. DEFINIZIONI.....	8
2. STRUTTURA DEL DOCUMENTO	11
3. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO	12
3.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti.....	12
3.2. Le fattispecie di reato individuate dal Decreto e le modalità di commissione dei reati	13
3.3. I presupposti della responsabilità amministrativa.....	20
3.4. Le sanzioni.....	24
3.5. Le vicende modificative dell'ente.....	25
3.6. Linee guida dell'Associazione di categoria.....	26
4. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI VERA VITA	28
4.1. La Società Vera Vita S.p.A.....	28
4.2. Strumenti aziendali esistenti quali presupposto del Modello - Sistema dei Controlli interni di Vera Vita	28
4.3. Finalità del Modello	33
4.4. Modello e Codice di Comportamento	34
4.5. Metodologia di predisposizione e adozione del Modello della Società.....	34
4.6. Modifiche ed aggiornamento del Modello	35
4.7. Adozione del Modello	36
4.8. Coordinamento con il Modello adottato da Cattolica Assicurazioni	36
5. DESTINATARI DEL MODELLO	38
6. PRESTAZIONI DA PARTE DI SOCIETÀ TERZE O CONTROLLATE DA CATTOLICA ASSICURAZIONI.....	39
7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI VERA VITA S.P.A.....	40
7.1. Funzione dell'Organismo di Vigilanza	40
7.2. Istituzione dell'OdV in Vera Vita S.p.A.	40
7.3. Funzionamento, compiti e poteri.....	45
7.4. Flussi informativi	48
7.5. Rapporti con l'Organismo di Vigilanza di Cattolica Assicurazioni	52
8. DISPOSIZIONI DISCIPLINARI E SANZIONATORIE.....	54
8.1. Funzione e principi generali.....	54
8.2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	55
8.3. Misure disciplinari.....	55
8.4. Rapporti con terze parti	58
9. COMUNICAZIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE.....	59

9.1. Considerazioni Generali	59
9.2. Comunicazione del Modello.....	59
9.3. Piano di formazione	59
10. CATALOGO DEI REATI APPLICABILI ALLA SOCIETÀ VERA VITA S.P.A.....	61
10.1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)	62
10.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto).....	69
10.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto), Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006), Delitti con finalità di terrorismo (art. 25-quater del Decreto)	72
10.4. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto).....	76
10.5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)	79
10.6. Reati societari (art. 25-ter del Decreto)	81
10.7. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)	85
10.8. Reati di abuso di mercato (artt. 25-sexies del Decreto).....	87
10.9. Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto).....	90
10.10. Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto).....	98
10.11. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)	101
10.12. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)	105
10.13. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)	106
10.14. Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)	109
10.15. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)	111
11. CATALOGO DEI REATI NON APPLICABILI ALLA SOCIETÀ VERA VITA S.P.A.....	114

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

Attività sensibili: attività di Vera Vita S.p.A. nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione dei reati di cui al Decreto.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dalla Società.

Codice di Comportamento: il codice promulgato da Cattolica Assicurazioni - in qualità di società controllante - e adottato da Vera Vita S.p.A., che contiene gli obblighi giuridici e i doveri morali e definisce l'ambito della responsabilità etica e sociale.

Codice Disciplinare: il codice promulgato da Cattolica Assicurazioni e adottato dalla Società che definisce le regole di condotta che il lavoratore è tenuto ad osservare sul luogo di lavoro e individua, nel caso di inosservanza delle stesse, le procedure di contestazione, le infrazioni e le relative sanzioni.

Consulenti: soggetti che, in ragione di specifiche competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

Decreto o D.lgs. 231/2001 o Decreto 231: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.

Dipendenti: soggetti aventi con la Società un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrato da agenzie per il lavoro.

Linee guida ANIA: linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione e gestione per il settore assicurativo ex D.Lgs. 231/2001, adottate dalla Giunta Esecutiva A.N.I.A. in data 26 novembre 2002 e successive modifiche.

Modello o MOGC: Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231/2001 adottato dalla Società.

Organismo di Vigilanza o OdV: organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, cui la Società ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento.

Organi sociali: Consiglio di Amministrazione, Comitato Controllo e Rischi e Collegio Sindacale della Società.

Reati: i reati (delitti e contravvenzioni) di cui agli artt. 24 e ss. del Decreto 231/2001.

Partner: controparti contrattuali della Società, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.

Sanzioni Disciplinari: sistema sanzionatorio interno adottato dalla Società a fronte della violazione delle disposizioni del modello da parte dei suoi destinatari.

Sistema di Controllo Interno: è costituito dall'insieme delle regole, procedure, nonché strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa e garantisce con un ragionevole margine di sicurezza il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4 del Regolamento IVASS n. 38 del 03 luglio 2018.

Sistema di Gestione dei Rischi: include le strategie, i processi, le procedure, anche di reportistica, necessarie per individuare, misurare, valutare, monitorare, gestire e rappresentare su base continuativa i rischi attuali e prospettici cui l'impresa è o potrebbe essere esposta, con particolare attenzione a quelli significativi di cui all'art. 2 comma 1 lettera o) del Regolamento IVASS n. 38 del 03 luglio 2018, e, ove possibile, le relative interdipendenze e le potenziali aggregazioni

Cattolica o Controllante: Società Cattolica di Assicurazione – Società per azioni (S.p.A.), con sede in Verona, Lungadige Cangrande 16.

Società o Vera Vita: Vera Vita S.p.A. con sede in Verona, via Carlo Ederle 45; La Società è posseduta da Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A. (65 %) e da Banco BPM Società per Azioni (35%);

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

Strumenti di Attuazione del Modello: Si intendono le fonti di normativa interna, nello specifico Statuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo l'organigramma, il funzionigramma, le policy i processi, le procedure, il sistema delle procure e le deleghe.

TUF: *Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. "Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria"* e successive modificazioni o integrazioni.

2. STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è composto da una Parte Generale e una Parte Speciale.

La Parte Generale ha ad oggetto:

- la disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/01 ed i presupposti della Responsabilità Amministrativa;
- il perimetro normativo specificamente applicabile a Vera Vita , inclusa la descrizione delle fattispecie di reato ex D.Lgs. 231/01 rilevanti per la stessa;
- il Modello organizzativo adottato dalla Società con l'indicazione dei destinatari del Modello, dei principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la definizione di un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare le violazioni del Modello e l'indicazione degli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La Parte Speciale, composta da più sezioni, riporta ed analizza le Aree aziendali di Vera Vita le cui attività sono state identificate dalla Società come "sensibili" al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Le attività sensibili, individuate all'interno delle Aree aziendali, sono distinte in:

- attività sensibili "core", ovvero attività svolte direttamente da Vera Vita;
- attività esternalizzate, ovvero attività svolte da terzi in ragione dei contratti stipulati ed in essere.

A fronte di ogni attività sensibile svolta da Vera Vita, nell'ambito della Parte Speciale, sono indicati, oltre alle fattispecie di reato presupposto che identificano le attività quali sensibili, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti. Con riferimento invece alle attività svolte da altre società, o eventuali soggetti esterni, identificate come sensibili, i principi generali di comportamento ed i presidi specifici previsti per il controllo di tali attività sono omessi poiché si rimanda ai Modelli di Organizzazione e Gestione delle Società che offrono tali servizi laddove presenti.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

- la mappatura delle attività a rischio-reato che definisce, per ogni area aziendale della Società, i processi, le attività sensibili, i potenziali reati e i relativi presidi di controllo;
- il Codice di Comportamento *promulgato da Cattolica Assicurazioni - in qualità di società controllante* - e adottato dalla Società, che contiene gli obblighi giuridici, i doveri morali e definisce l'ambito della responsabilità etica e sociale;
- gli Strumenti di Attuazione del Modello.

3. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO

3.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel recepire la normativa internazionale in merito alla lotta alla corruzione, introduce e disciplina la responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti collettivi, che fino al 2001 potevano unicamente essere chiamati a rispondere, in via solidale, di multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

Il Decreto, entrato in vigore in data 4 luglio 2001, è stato emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 n. 140, al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

La natura di questa forma di responsabilità degli enti è di genere "misto" e la sua peculiarità risiede nel fatto che la stessa coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo.

La nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula una natura sostanzialmente penale, così differenziandosi dalle preesistenti sanzioni irrogabili agli enti. Infatti, anche se espressamente qualificata dal legislatore come amministrativa, essa, poiché conseguenza di un reato e legata alle garanzie del processo penale, presenta tratti caratteristici che la distinguono dalla responsabilità per illecito amministrativo definita dalla L. 689/1981 e ne assimilano taluni aspetti alla disciplina della responsabilità penale.

In particolare, il procedimento di accertamento della responsabilità ex D.Lgs. 231/01 è di competenza del giudice penale ed è regolato, sia pur con alcune deroghe, dalla disciplina processual-penalistica: il luogo dell'accertamento è il processo penale, su iniziativa del Pubblico Ministero, in un processo collaterale e autonomo ma assolutamente parallelo e contestuale a quello istruito per l'accertamento della responsabilità penale vera e propria dell'autore del reato-presupposto.

La responsabilità amministrativa dell'ente è quindi distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore dello stesso, o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica. La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, una sentenza della Corte di Cassazione (Sezione VI Penale, n. 11626/2020 del 07/04/2020) ha recentemente confermato, fondando la decisione sul principio di territorialità,

la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia¹.

Esaminando nel dettaglio il contenuto del D.Lgs. 231/01, l'articolo 5, 1° comma, sancisce la responsabilità della Società qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a (e.g. dipendenti non dirigenti).

3.2. Le fattispecie di reato individuate dal Decreto e le modalità di commissione dei reati

I reati-presupposto

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati-presupposto – indicati dal Decreto².

¹ La Corte di Cassazione (Sezione VI Penale, n. 11626/2020 del 07/04/2020) ha stabilito che "la persona giuridica è chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza in quanto l'ente è soggetto all'obbligo di osservare la legge italiana e in particolare quella penale a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove esso abbia la propria sede legale ed indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che disciplino in modo analogo la medesima materia anche con riguardo alla predisposizione e all'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione atti ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa dell'ente stesso."

² Il Decreto è stato oggetto delle seguenti modifiche: Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha modificato la rubrica dell'art. 25 in «*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*», modificato, da ultimo, dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3; Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l'art. 25-bis «*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*», in seguito ampliato e modificato in «*Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*» dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99; Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l'art. 25-ter «*Reati Societari*», in seguito ampliato e modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, e, da ultimo, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69; Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l'art. 25-quater «*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*»; Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l'art. 25-quinquies «*Delitti contro la personalità individuale*», in seguito modificato dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38, dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, e, da ultimo, dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199; Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l'art. 25-sexies «*Abusi di mercato*»; Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 25-quater.1 «*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*»; Legge 16 marzo 2006, n. 146, che, pur non modificando il Decreto, ha introdotto la responsabilità degli enti per i reati transnazionali; Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l'art. 25-septies «*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*», in seguito modificato in «*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*» dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l'art. 25-octies «*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*», in seguito modificato in «*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*» dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186; Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l'art. 24-bis «*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*», in seguito modificato dal Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133; Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24-ter «*Delitti di criminalità organizzata*»; Legge 23 luglio 2009, n. 99 – già citata – che ha introdotto l'art. 25-bis.1 «*Delitti contro l'industria e il commercio*» e l'art. 25-novies «*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*», in seguito modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116, così come modificata dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121; Legge 3 agosto 2009, n. 116 (così come modificata dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121), che ha introdotto l'art. 25-decies «*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*»; Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, – già citato – che ha introdotto l'art. 25-undecies «*Reati ambientali*», in seguito modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68; Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (c.d. "Testo Unico dell'immigrazione") che ha introdotto l'art. 25-duodecies «*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*», in seguito modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161; Legge 3 maggio 2017, n. 161, che ha introdotto l'art. 25-terdecies «*Reati di razzismo e xenofobia*»; L. n. 39/2019, art. 5, che ha introdotto l'art. 25-quaterdecies «*Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*»; Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157), che ha introdotto l'art. 25-quinquiesdecies «*Reati tributari*»; Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" che ha recepito il provvedimento normativo della c.d. "Direttiva PIF", che ha integrato l'art. 24 e 25 "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", l'art. 25-quinquiesdecies "Reati tributari" e introdotto l'art. 25-sexiesdecies "Reati di

Alla data di approvazione del presente documento, i reati-presupposto, indicati dal Decreto, appartengono alle categorie di seguito indicate:

- reati connessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)³;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter⁴);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter⁵);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinqies);
- reati di abuso di mercato (art. 25-sexies);
- reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)⁶;
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)⁷;

contrabbando”.

³ Art. 25 del Decreto, come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e L. 3/2019.

⁴ La legge 17 aprile 2014, n. 62, ha modificato, con decorrenza dal 18 aprile 2014, il testo dell’art. 416-ter c.p. “Scambio elettorale politico mafioso”.

⁵ Art. 25-ter del Decreto, come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto il reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 del Codice Civile e dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”, che ha modificato la disciplina della corruzione tra privati ed introdotto il reato di istigazione alla corruzione tra privati di cui all’art. 2635-bis del Codice Civile e dalla L. 69/2015.

⁶ La Legge 161/2017 di riforma del Codice Antimafia è stata pubblicata il 4 Novembre sulla Gazzetta Ufficiale n. 258/2017. Il provvedimento normativo ha esteso il catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Il novellato art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001, infatti, prevede a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote per il reato di trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter D. Lgs. 286/1998) e da 100 a 200 quote per il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998). Per entrambi i reati è prevista, inoltre, l’applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001 per un tempo non inferiore ad un anno.

⁷ Articolo introdotto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive”, emanata a Magglingen il 18 settembre 2014.

- reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*);
- reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*)⁸;
- reati transnazionali (art. 10, Legge 16 Marzo 2006, n. 146), che costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se commessi in modalità transnazionale.

Si evidenzia che il catalogo dei reati-presupposto è stato notevolmente ampliato nel corso degli anni e che la responsabilità, inizialmente circoscritta ai reati dolosi⁹, è stata successivamente estesa ai reati colposi¹⁰.

L'applicabilità e la rilevanza di ciascun reato per la Società sono oggetto di approfondimento al Capitolo 10 della presente Parte Generale e nella Parte Speciale.

I reati commessi all'estero

Il Decreto prevede all'art. 4 che l'ente possa essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini del Decreto - commessi all'estero, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- che esso abbia la sede principale in Italia;
- che nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- che, nei casi in cui il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, detta richiesta sia formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

I reati tentati

La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti presupposto sia commesso nella forma del tentativo¹¹. In particolare, l'art. 26 del Decreto, al comma 1, statuisce che *"le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente Decreto"*.

I reati tributari

Con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, il cui obiettivo consiste in un *"[...] inasprimento della risposta penale all'illecito fiscale, con il potenziamento, in particolare*

⁸ I reati di contrabbando sono stati inseriti dopo il recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, nota come «Direttiva PIF», che reca norme per la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, completando il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione in diritto amministrativo e in diritto civile con quelle di diritto penale.

⁹ Secondo l'art. 43 del Codice Penale, il delitto è doloso o secondo l'intenzione quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente voluto o preveduto come conseguenza della propria azione od omissione.

¹⁰ Secondo l'art. 43 del Codice Penale, il delitto è colposo o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

¹¹ Prima della consumazione, la commissione del reato (doloso) è caratterizzata da una sequenza di atti: ideazione, preparazione esecuzione. Tra la preparazione e l'esecuzione si colloca il tentativo. Secondo l'art. 56 del Codice Penale, il tentativo consiste nel compimento di atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, non seguiti dalla consumazione ("se l'azione non si compie o l'evento non si verifica").

degli strumenti cautelari reali adoperabili”¹².

La principale novità è l'integrazione al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dell'art. 25-*quiquiesdecies* (c.d. Reati tributari), il quale prevede l'applicazione di sanzioni in relazione alla commissione dei seguenti delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000:

- dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11).

Assume particolare rilevanza distinguere le fatture per operazioni oggettivamente inesistenti rispetto alle fatture soggettivamente inesistenti emesse dalle società cartiere. In particolare, le c.d. Linee Guida della Guardia di Finanza consentono di delineare l'ambito logico-giuridico di riferimento, tracciando le differenze sostanziali tra i due diversi meccanismi evasivi:

- fatture “oggettivamente” inesistenti: l'inesistenza in senso giuridico dell'operazione si può manifestare nelle seguenti modalità:
 - simulazione relativa: la divergenza tra la realtà e la sua rappresentazione attiene al contenuto negoziale dell'atto rappresentato (ad esempio, viene fatturata una determinata operazione, ma ne è stata effettuata un'altra);
 - simulazione assoluta: l'inesistenza in senso assoluto dell'operazione stessa, considerato che non è stata realmente posta in essere alcuna operazione (ad esempio, viene emessa una fattura per un'operazione mai posta in essere);
- fatture “soggettivamente” inesistenti: in questo caso esiste una differenza tra la rappresentazione documentale e la realtà attinente ad uno dei soggetti che intervengono nell'operazione. In buona sostanza la transazione economica è stata realmente effettuata, ma deve essere ricondotta a soggetti diversi, ossia a coloro che si nascondono dietro ad un prestanome ovvero a soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. In questo caso, lo schema fraudolento, nella sua classica struttura, si realizza mediante l'interposizione – tra l'acquirente e il cedente dei beni o dei servizi – di soggetti denominati “cartiere”, ovvero quelle società costituite *ad hoc* che non hanno dipendenti o una reale struttura operativa e che pertanto non versano le imposte dovute, ma hanno l'unico scopo di creare un credito IVA inesistente nei confronti dell'acquirente finale.

La portata dell'introduzione della famiglia dei reati tributari è correlata inoltre alla numerosità delle attività sensibili che si prestano alla commissione di tali reati, infatti è possibile distinguere tre categorie di attività sensibili:

¹² Si veda la Relazione n. 3/2020 del 09/01/2020 dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, Servizio Penale, Corte Suprema di Cassazione.

- *attività dirette*: attività sensibili tipicamente svolte nell'ambito del processo fiscale, direttamente rilevanti ai fini della commissione dei reati tributari (es. "Predisposizione delle dichiarazioni fiscali IRES ed IVA");
- *attività strumentali di I° livello*: attività sensibili svolte al di fuori del processo fiscale, ma nell'ambito delle quali è possibile commettere direttamente uno o più dei reati tributari (es. "Gestione della contabilità");
- *attività strumentali di II° livello*: attività sensibili svolte nell'ambito di processi operativi ma con riflessi sul processo fiscale e potenzialmente rilevanti per la commissione dei reati tributari (es. "Gestione acquisti di beni e servizi").

La giurisprudenza penale della Corte di Cassazione si è dimostrata molto severa nel valutare la posizione dell'agente in merito al mancato controllo sulle funzioni e sui processi all'interno dei quali potrebbe generarsi il rischio (ad esempio dipendente infedele, mancata o insufficiente qualificazione delle controparti). Sul punto, di recente, la Cassazione ha infatti affermato che: *"In ogni caso, l'onere di dimostrare la corrispondenza effettiva tra i costi sostenuti a titolo di corrispettivo delle prestazioni ricevute e quelli documentati dalle fatture emesse dall'impresa che tali prestazioni non ha reso ricade su chi intende giovare della deducibilità di tali costi ai fini delle imposte sul reddito e della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura (e dunque della inesistenza della finalità di evasione di tali imposte), non potendo la pubblica accusa farsi carico di ricostruire l'effettività di tali costi quando non sono nemmeno noti i fornitori della prestazione. [...] "* (Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza n. 36359/2019 del 23/08/2019).

In questo contesto, appare evidente che la giurisprudenza richieda la dimostrazione di un adeguato livello di diligenza nella verifica delle controparti contrattuali e della relativa documentazione al fine di escludere la responsabilità del contribuente in fattispecie penalmente rilevanti. Non sembra infatti necessaria, per la Cassazione, la dimostrazione di uno specifico accordo illecito tra il contribuente ed il soggetto che emette fatture soggettivamente inesistenti ai fini dell'imputabilità del reato fiscale.

Direttiva UE 2017/1371

Con la Direttiva UE 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, nota come "Direttiva PIF", è stato completato il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione: l'approvazione, in esame definitivo, e la successiva pubblicazione del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", recepisce il provvedimento normativo della c.d. "Direttiva PIF".

La direttiva sostituisce precedenti convenzioni di disciplina della materia e prosegue sulla scia di altri interventi di armonizzazione del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile.

La principale novità è il notevole impatto sul diritto penale d'impresa, soprattutto con riferimento alle fattispecie di reati tributari e di reati contro la pubblica amministrazione, e comporta importanti modifiche

nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/01, estendendo il catalogo di reati presupposto e inasprendo il quadro sanzionatorio ivi previsto.

In particolare, vengono introdotte nuove fattispecie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/01, quali:

- delitto di frode nelle pubbliche forniture (ex art. 356 c.p.);
- delitto di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (ex art. 2 L. 898/1986);
- delitto di peculato (ad eccezione del peculato d'uso) (ex art. 314, c. 1, c.p.);
- delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui (ex art. 316 c.p.);
- abuso d'ufficio (ex art. 323 c.p.);
- delitto di dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (ex art. 4 D. Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (ex art. 5 D. Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (ex art. 10 quater D. Lgs. 74/2000);
- reati di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43/1973.

Il concorso di persone

Il reato può risultare dalla collaborazione di più persone. L'art. 110 del Codice Penale, che disciplina il concorso di persone, ha una funzione espansiva della punibilità, in quanto prevede la rilevanza e la punibilità, per i singoli reati, anche delle condotte realizzate in concorso con altri soggetti. Si ha concorso di persone in presenza dei seguenti tre elementi:

1. la pluralità di soggetti (*"quando più persone"*);
2. la realizzazione di un fatto tipico, quanto meno il tentativo di un delitto (*"medesimo reato"*);
3. un contributo (*"concorrono"*), cioè un apporto obiettivamente rilevante da parte del compartecipe.

L'associazione per delinquere

Con riferimento ai reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge 94/2009 (c.d. Pacchetto Sicurezza) ha introdotto nel Decreto il nuovo art. 24-ter, il quale annovera, tra gli altri reati, l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale. Il reato associativo è caratterizzato pertanto dagli elementi fondamentali di seguito riportati:

- stabilità e permanenza: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;

- indeterminatezza del programma criminoso: l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- esistenza di una struttura organizzativa: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

La sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta sanzione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso.

A tale riguardo risulta opportuno notare come dall'analisi della recente giurisprudenza emerga che il permanere di un'associazione stabile all'interno dell'ente, composta da soggetti dipendenti o comunque aventi un rapporto qualificato con lo stesso, non determina necessariamente una recisione tra i reati presupposto posti in essere e l'interesse dell'ente, in quanto la responsabilità da reato dell'ente sussiste anche nel caso in cui l'ente abbia avuto “[...] un interesse anche solo concorrente con quello dell'agente alla commissione del reato presupposto”¹³. Per tale motivo l'applicazione del limite negativo all'insorgenza della responsabilità da reato dell'ente¹⁴ non risulta applicabile nel caso in cui sia ravvisabile “[...] una situazione di interesse congiunto o misto e non già di interesse esclusivo, proprio o di terzi, dell'autore del delitto presupposto”, causando pertanto l'imputabilità dell'illecito all'ente anche qualora l'agente, perseguendo il proprio autonomo interesse, finisca per realizzare obiettivamente quello dell'ente¹⁵.

Dall'esame della più recente giurisprudenza, inoltre, emerge che, tramite il reato associativo di cui all'art. 24-ter, l'ente possa rispondere di reati-fine che, non essendo disciplinati dal Decreto, autonomamente non comporterebbero la responsabilità amministrativa dell'ente. Difatti, la realizzazione del programma criminoso e degli illeciti effettivamente posti in essere viene in rilievo, non al fine di valutare la responsabilità della persona giuridica per ciascuno di essi, ma solo nei limiti in cui i medesimi abbiano apportato un vantaggio patrimoniale alla *societas sceleris* e quindi consentono di individuare il profitto conseguito ai fini della confisca.¹⁶

Attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero pertanto essere commessi non solo i reati espressamente previsti dal Decreto ma anche i reati non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente; per tale motivo il reato associativo è da considerarsi quindi del tutto autonomo dai reati-fine (reati cui è finalizzata l'associazione), la cui

¹³ Cassazione Sezione VI Penale, sentenza n. 38243/2018 del 17/04/2018, che cita Cassazione, Sez. VI, n. 24559 del 22/05/2013, Sez. V, n. 40380 del 26/04/2012.

¹⁴ “L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.” (D. Lgs. 231/01, Art. 5, c. 2).

¹⁵ Cassazione Sezione VI Penale, sentenza n. 38243/2018 del 17/04/2018, che cita Cassazione, Sezione V, n. 10265 del 28/11/2013.

¹⁶ Cassazione Sezione III Penale, sentenza n. 8785/2020 del 04/03/2020.

esecuzione è tuttavia agevolata proprio dall'esistenza di una stabile struttura organizzativa e da un comune progetto delinquenziale¹⁷.

Tale maggioritario orientamento risulta attualmente consolidato anche per mezzo di numerose pronunce¹⁸ che hanno stabilito che il delitto di associazione per delinquere può essere considerato in sé idoneo a generare un profitto in via del tutto autonoma rispetto a quello prodotto dai reati fine, in quanto “[...] proprio il rapporto esistente tra reato-mezzo e reati-fine, che è quello intercorrente tra il reato associativo e i reati-scopo, rende il fatto tipico del primo delitto diverso dal fatto tipico dei secondi sicché non appare giustificabile la tesi che non ammette la possibilità di imputare direttamente al reato associativo il profitto dei reati-fine”. Il reato di associazione per delinquere implica che gli associati agiscano nella consapevolezza delle attività volte alla realizzazione del comune programma criminale e dei profitti che ne derivano, ossia dei profitti che l'associazione vada concretamente e periodicamente a conseguire in maniera duratura e permanente, anche e soprattutto attraverso la consumazione dei reati programmati.

Di conseguenza, dall'esame della giurisprudenza di legittimità emerge come i proventi realizzati con la consumazione dei reati-fine costituiscono il vantaggio per il quale il reato associativo è stato concepito, anche in funzione della prevedibile ripartizione degli utili, del cui conseguimento tutti gli associati devono pertanto rispondere. Per questa ragione il profitto dei reati-fine ben può essere direttamente considerato come profitto del reato associativo¹⁹, senza che si abbia alcuna inaccettabile duplicazione di esso.

3.3. I presupposti della responsabilità amministrativa

3.3.1. **Presupposti oggettivi: la commissione del reato-presupposto da parte di soggetti in posizione “apicale” ovvero “sottoposti” all'altrui direzione e vigilanza nell'interesse o a vantaggio dell'ente**

Soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Oltre alla commissione di uno dei reati-presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del Decreto devono essere integrati altri elementi. Tali ulteriori presupposti della responsabilità degli enti possono essere distinti in “oggettivi” e “soggettivi”.

Il primo presupposto oggettivo è integrato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. A riguardo si distingue tra:

- *soggetti in posizione apicale*, cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente stesso. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome

¹⁷ Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 46162/2015 del 23/11/2015.

¹⁸ Cassazione Sezione III Penale, sentenza n. 5869/2011 del 27/01/2011; Cassazione Sezione III Penale, sentenza n. 11969/2011 del 24/02/2011; Cassazione Sezione II Penale, sentenza n. 28960/2014 del 26/06/2014.

¹⁹ Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 46162/2015 del 23/11/2015.

e per conto dell'ente. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell'ente o di sue sedi distaccate;

- *soggetti subordinati*, ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i dipendenti e i collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai collaboratori, vi sono anche i promotori e i consulenti, che su mandato dell'ente compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale dell'ente, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse dell'ente stesso.

Risulta opportuno notare, come dall'esame della recente giurisprudenza emerga che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto (di cui all'art. 131-bis c.p.) non è applicabile alla responsabilità amministrativa degli enti per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione, in considerazione della differenza esistente tra la responsabilità penale e quella amministrativa dell'ente per il fatto di reato commesso da chi al suo interno si trovi in posizione apicale o sia soggetto alla altrui direzione¹⁸.

L'interesse o vantaggio dell'ente

Ulteriore presupposto oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato sia commesso “*nell'interesse o a vantaggio dell'ente*”; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'*interesse* sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il *vantaggio* sussiste quando l'ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Pertanto, solo se un soggetto in posizione apicale o subordinata commette il reato *nell'interesse o a vantaggio dell'ente* quella condotta può dirsi ascrivibile all'ente e può configurarsi in capo allo stesso una autonoma responsabilità in base al Decreto. Viceversa, laddove sia possibile accertare che uno dei soggetti indicati nell'art. 5 del Decreto abbia commesso il reato “*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*”, con condotte estranee alla politica dell'ente, non sarà possibile addebitare a quest'ultimo alcuna responsabilità. L'aggettivo “esclusivo” che qualifica l'interesse induce a ritenere la configurabilità della responsabilità amministrativa a carico dell'ente anche qualora l'autore del reato abbia agito per il perseguimento di un interesse proprio concorrente con quello della persona giuridica nel cui interno agisce.

La scelta del legislatore di ricorrere alla congiunzione “o” ha una chiara valenza disgiuntiva con la conseguenza che a tale scelta corrisponde l'esplicita volontà di individuare due presupposti distinti ed

¹⁸ Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 1420/2020, del 15/01/2020, che conferma quanto già espresso con precedente pronuncia (Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 11518/2019, del 15/03/2019).

alternativi, e non un concetto unitario²⁰, entrambi idonei a determinare, ove esistenti, la riconducibilità del reato alla persona giuridica.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un *vantaggio* patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'*interesse* dell'ente. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad es., sono casi che coinvolgono gli interessi dell'ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico.

L'interesse o vantaggio nei reati colposi

L'espressione "*nell'interesse o a vantaggio*" dell'ente è stata pensata con riferimento ai reati dolosi, cui in origine e per alcuni anni è rimasta circoscritta la "parte speciale" del sistema introdotto con il Decreto. Pertanto, le considerazioni svolte con riguardo ai concetti di "interesse" e di "vantaggio" non possono essere estese *sic et simpliciter* alle ipotesi di responsabilità dell'ente dipendente da un reato colposo.

Nei reati colposi il concetto di "*interesse*" dell'ente, valutabile *ex ante*, richiama la condotta attiva od omissiva fondata sull'infrazione di una norma prevenzionistica; i reati sono imputabili all'ente allorché l'inosservanza della norma cautelare da cui deriva l'evento lesivo possa dirsi collegata a scelte di (dis-)organizzazione, adottate nella prospettiva di un vantaggio economico per l'ente medesimo.

Il concetto di "*vantaggio*" dell'ente, valutabile *ex post*, può essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi²¹.

3.3.2. Presupposti soggettivi: colpa in organizzazione e modello organizzativo

La realizzazione di uno dei reati previsti dal Decreto, in presenza dei presupposti oggettivi sopra analizzati, non è di per sé sufficiente per fondare la responsabilità dell'ente.

Affinché all'ente sia attribuita la responsabilità per una condotta criminosa è necessario che il fatto-reato sia anche addebitabile all'ente e quindi sia espressione di una politica aziendale o, quantomeno, derivare da una colpa in organizzazione.

La carenza nell'organizzazione è quindi l'elemento che consente di formulare un giudizio di "rimproverabilità"

²⁰ Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 3731/2020, sentenza n. 25049/2019 e sentenza n. 295/2018), i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato. In particolare, si cita ad esempio la sentenza n. 3731/2020 della Corte di Cassazione che stabilisce che "i criteri di imputazione oggettiva della responsabilità dell'ente rappresentati dall'interesse o dal vantaggio sono alternativi e concorrenti tra loro in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile *ex ante* cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile *ex post* sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito - interesse e vantaggio non costituiscono un'endiadi essendo concetti giuridicamente diversi e potendosi ipotizzare un interesse prefigurato come discendente da un indebito arricchimento".

²¹ Con riferimento al concetto di "interesse" o "vantaggio", si suggerisce di consultare anche la trattazione di cui all'introduzione del paragrafo 10.8 del presente documento.

all'ente²². Al contrario, l'adozione di un modello organizzativo idoneo ed efficace esclude il giudizio di colpevolezza nei confronti dell'ente per omissione organizzativa e gestionale e costituisce valida esimente della responsabilità prevista dal Decreto.

3.3.3. L'esclusione della responsabilità

L'art. 6 del Decreto stabilisce che, in caso di reato commesso da un soggetto apicale, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di sollecitare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6 del Decreto. In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al soggetto apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del Decreto.

Allo stesso modo, l'art. 7 del Decreto configura la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati realizzati da soggetti subordinati, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Affinché sia idoneo, il modello di organizzazione deve in ogni caso rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

²² A titolo esemplificativo, si cita la sentenza n. 18842/2019 della Corte di Cassazione, Sezione III Penale, del 06/05/2019 che sancisce che "la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata, nel sistema introdotto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli".

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Nonostante il modello funga da causa di non punibilità nel caso in cui il reato-presupposto sia stato commesso sia da un soggetto in posizione apicale, sia da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale. In quest'ultimo caso, infatti, l'ente deve dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello; il Decreto richiede quindi una prova di estraneità più forte, in quanto l'ente deve anche provare una condotta fraudolenta da parte di soggetti apicali.

3.4. Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/01 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- sanzione pecuniaria: è sempre applicata qualora sia accertata la responsabilità dell'ente. Essa è calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo di cento e un massimo di mille che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota è invece stabilito tra un minimo di 258,00 Euro e un massimo di 1.549,00 Euro, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;
- sanzione interdittiva: le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - o l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
 - o in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di

un pubblico servizio;

- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a sette anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito.

- confisca: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente)²³. Per il Tribunale di Napoli (ordinanza 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere;
- pubblicazione della sentenza di condanna: può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

3.5. Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. La normativa in esame è finalizzata ad evitare che tali operazioni siano un modo per eludere la responsabilità, nonché ad escludere il verificarsi di effetti eccessivamente penalizzanti per le

²³ A tale riguardo si cita la Relazione n. 41/2014 del 17/06/2014 dell'Ufficio del Massimario (Corte di Cassazione, Settore penale) che afferma la tesi della sovrapposizione tra "profitto confiscabile" e "profitto netto", da intendersi come decurtato delle "spese lecite" che gravano sull'ente: in assenza di una precisa scelta legislativa, la nozione innanzi richiamata sarebbe quella che più risponderebbe "alla ratio riequilibratrice posta a base della confisca", nonché "l'unica in grado di rispettare i principi di proporzionalità e determinatezza".

aziende.

In particolare, in caso di trasformazione, l'ente "trasformato" rimane responsabile anche per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Per quanto concerne la fusione, anche per incorporazione, l'ente risultante dalla fusione risponde anche dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione stessa.

In linea generale, nel caso di scissione parziale la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione diventano solidalmente responsabili per il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate all'ente scisso.

Per quanto concerne la cessione e il conferimento di azienda, il Decreto prevede una disciplina unitaria. In particolare, nel caso di cessione di azienda, il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente per le sanzioni pecuniarie irrogate in relazione ai reati commessi nell'ambito dell'azienda ceduta, nel limite del valore trasferito e delle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero delle sanzioni dovute ad illeciti dei quali il cessionario era comunque a conoscenza.

3.6. Linee guida dell'Associazione di categoria

Per la costruzione del proprio Modello, Vera Vita si è ispirata alle Linee guida elaborate dall'Associazione Nazionale Italiana fra le Imprese Assicuratrici (A.N.I.A.), nonché alle ulteriori prassi applicative del Decreto.

I punti fondamentali che le Linee guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati e schematizzati:

- individuazione delle aree/attività di rischio, volta a verificare in quale area/settore/attività aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza, volti a soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello;
- predisposizione di un Sistema di Controllo Interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. A tal fine soccorre l'insieme ben coordinato di strutture organizzative, attività e regole attuate – su impulso dell'organo decisionale – dal Management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti nelle seguenti categorie:
 - efficacia ed efficienza dei processi aziendali e delle operazioni gestionali;
 - adeguato controllo dei rischi;
 - attendibilità ed integrità delle informazioni aziendali-contabili e gestionali dirette sia verso terzi sia all'interno;
 - salvaguardia del patrimonio;
 - conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente e alle direttive e procedure aziendali.

In particolare, le componenti più rilevanti del Sistema di Controllo Interno possono essere indicate nei seguenti strumenti:

- codici di comportamento;
- sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e di gestione;
- comunicazione al personale;
- formazione del personale;
- meccanismi disciplinari.

Le componenti del Sistema di Controllo Interno devono pertanto essere rispondenti ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- applicazione di regole e criteri improntate a principi di trasparenza;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
 - assenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi di vertice.

Va comunque considerato che il settore assicurativo è soggetto a specifica e capillare vigilanza; pertanto, l'attenta applicazione della normativa di settore è un primo strumento di salvaguardia della Società.

4. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI VERA VITA

4.1. La Società Vera Vita S.p.A.

La Società Vera Vita S.p.A., è stata costituita il 31 marzo 2000. Attualmente la Società è detenuta rispettivamente per il 65% da Cattolica Assicurazioni e per il 35% dal Banco BPM.

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività²⁴:

- l'esercizio, sia in Italia che all'estero, dell'attività assicurativa, sia in via diretta che di riassicurazione o di retrocessione, in tutti i rami vita e nei rami infortuni e malattia. Con i contratti relativi alle assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e di natalità anche connessi con fondi di investimento, garantire, in via complementare, i rischi di danno alla persona;
- gestire le forme di previdenza complementare di cui alla normativa di volta in volta vigente, nonché costituire e gestire fondi pensione aperti;
- nell'ambito dei rami sopra indicati e nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa, compete al consiglio di amministrazione l'individuazione dei settori di attività effettiva;
- compiere operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento e di disinvestimento, consentite dalla vigente normativa, ivi compreso il rilascio di fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma, nonché, anche a scopo di investimento, l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività strumentali o accessorie all'esercizio dell'attività principale;
- assumere partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata, previa approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci, su proposta deliberata dal consiglio di amministrazione con le maggioranze qualificate di cui all'art. 21, comma 7, dello statuto. La suddetta attività di assunzione di partecipazioni e di rilascio di garanzie non può essere svolta nei confronti del pubblico, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

Come anticipato, la Società è controllata da Cattolica Assicurazioni. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che Cattolica Assicurazioni adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza assicurativa nell'interesse della stabile ed efficiente gestione dei rapporti con le controllate. Gli amministratori della società forniscono a Cattolica Assicurazioni ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

4.2. Strumenti aziendali esistenti quali presupposto del Modello - Sistema dei Controlli interni di Vera Vita

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, come originariamente adottato dal Consiglio di Amministrazione e nel seguito aggiornato qualora necessario, costituisce normativa interna di Vera Vita,

²⁴ Le attività sopra riportate risultano dallo Statuto societario vigente.

vincolante per la Società medesima. Esso è inteso come l'insieme di principi, norme deontologiche, regole operative cui la Società si ispira e che ha adottato - in funzione delle specifiche attività svolte - al fine di prevenire la commissione dei reati suscettibili di dare luogo ad una responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto, ed eventualmente di costituire valida esimente nell'attribuzione della responsabilità in capo all'Ente. Il Modello si inserisce, dunque, nel sistema di controllo interno specificamente previsto ed implementato a tal fine.

Si precisa, inoltre, che il Modello è concepito e predisposto in modo tale da risultare idoneo al perseguimento delle citate finalità non in astratto, ma nel concreto della specifica realtà aziendale, così da potersi inserire in modo efficace e costruttivo nel quotidiano svolgersi di tale realtà e da divenirne parte integrante. In particolare, sono individuate le Aree aziendali nell'ambito delle quali si potrebbe dare luogo alla commissione dei reati e degli illeciti previsti dal Decreto, con conseguente responsabilità per l'Ente. Inoltre, il Modello è strutturato in coerenza all'assetto dei poteri, vigente alla data di redazione e/o aggiornamento del Modello, all'interno della Società, assicurando l'effettiva corrispondenza con le prassi che trovano concreta attuazione nell'operatività aziendale. In tale ambito, il Modello delinea protocolli *ad hoc* cui tutti i Destinatari dello stesso sono tenuti a conformarsi al fine di mitigare i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto, dando particolare rilievo al carattere di trasparenza nella formazione e gestione delle decisioni, assicurando in tal modo la possibilità di un controllo costante. Dette caratteristiche sono inoltre previste per la disciplina delle attività che implicino la creazione di provviste economiche e dei meccanismi di pagamento, al fine di prevenire la creazione di eventuali fondi occulti, passibili di essere utilizzati per la commissione di alcuni dei reati previsti dal Decreto. Infine, il Modello prevede il coinvolgimento dell'intero novero dei suoi Destinatari affinché collaborino nel verificare l'effettivo rispetto delle previsioni in esso contenute, segnalando – anche in forma anonima – eventuali azioni od omissioni che possano far ritenere che sussista il rischio di realizzazione dei reati di cui al Decreto.

L'adozione e l'implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 si inseriscono nel Sistema di Controllo interno di Vera Vita in una linea già perseguita con l'attuazione dei principi di *Corporate Governance* di Cattolica Assicurazioni con l'adozione del Codice di Comportamento promulgato dalla Controllante stessa, in modo da assicurare la massima correttezza e trasparenza nel perseguimento delle politiche aziendali.

4.2.1. Ruoli e Responsabilità

Il sistema di governo societario e di controllo interno è ampiamente descritto nelle Direttive in materia di Sistema del Governo Societario della Società, ed in altra documentazione nelle stesse richiamate, alla quale, in questa sede, si fa espresso rimando.

Dette direttive sono riviste dal Consiglio di Amministrazione della Società almeno su base annuale, anche in relazione all'evoluzione dell'operatività della Società e delle condizioni del contesto di riferimento. Per la loro

manutenzione, il Consiglio si avvale della collaborazione di altri uffici per gli aspetti di specifica competenza.

Il Sistema di Governo Societario di Vera Vita S.p.A. è costituito, in coerenza con quanto stabilito dalle Direttive in materia di Governo Societario, dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa e a garantire, con un ragionevole margine di sicurezza:

- a) l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali;
- b) l'adeguato controllo dei rischi attuali e prospettici;
- c) la tempestività del sistema di *reporting* delle informazioni aziendali;
- d) l'attendibilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- e) la salvaguardia del patrimonio anche in un'ottica di medio-lungo periodo;
- f) la conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.

La Società Vera Vita trova come punto di riferimento per la disciplina della materia in questione il Regolamento IVASS N. 38 del 3 luglio 2018.

Adeguandosi a quanto previsto dal Regolamento citato, il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società, prima di tutto considera i rischi ed i controlli in una logica integrata e sinergica, approfondendone e ponendone in luce le interazioni, mantenendo come fondamento la puntuale identificazione delle responsabilità dei diversi attori coinvolti e soprattutto l'implementazione di adeguati e strutturati meccanismi di gestione del rischio in linea con gli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Regolamento IVASS N. 38 del 3 luglio 2018, all'art.31, disciplina la collaborazione tra funzioni ed organi deputati al controllo, prevedendo, pertanto, la definizione e la formalizzazione, da parte dell'organo amministrativo, dei collegamenti tra tali funzioni ed organi. Come già anticipato infatti, la Società si è dotata di un apposito documento (Direttive in materia di Sistema di Governo Societario) in cui sono identificate tutte le funzioni e gli organi di controllo presenti ed i necessari collegamenti che devono sussistere tra gli stessi affinché collaborino efficacemente ed efficientemente tra loro, scambiandosi ogni informazione utile per l'espletamento dei propri compiti nell'interesse della Società.

Consiglio di Amministrazione

La responsabilità del Sistema dei Controlli Interni compete al Consiglio di Amministrazione che, nel quadro della normativa di settore e dello statuto societario, ne definisce le linee di indirizzo ed è tenuto a verificarne la corretta implementazione da parte dell'Alta Direzione.

Il Consiglio richiede di essere informato dall'Alta Direzione e dalle funzioni di controllo interno sull'efficacia e adeguatezza del Sistema e del suo funzionamento con cadenza almeno trimestrale. Annualmente al Consiglio è fornita una visione di insieme del Sistema dei Controlli Interni nell'ambito dell'apposita sezione dedicata al sistema di governo societario contenuta nella Relazione periodica alle autorità di vigilanza

predisposta in adempimento all'art. 304.1.b del Regolamento delegato (UE) 2015/35 (c.d. Atti Delegati)²⁵. Criticità di rilievo sono portate all'attenzione del Consiglio con tempestività. Le disposizioni impartite dal Consiglio al fine di rimuovere le problematiche rilevate sono implementate con sollecitudine in modo da consentire la verifica di efficacia in una successiva seduta consiliare.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nel quadro della normativa di settore e dello statuto societario :

- verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società ed il suo concreto funzionamento. A questi fini può richiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono compiti di controllo;
- valuta l'efficienza e l'efficacia del Sistema di Controllo Interno, con particolare riguardo all'operato della Funzione di *Audit* di Cattolica Assicurazioni, della quale deve verificare la sussistenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità;
- segnala al Consiglio di Amministrazione eventuali anomalie o debolezze del Sistema di Controllo Interno, curando che gli interventi correttivi sollecitati ne abbiano determinato l'effettivo superamento;

Il Collegio Sindacale di Vera Vita, nell'alveo delle sue competenze, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Alta Direzione

L'Alta Direzione, nel quadro delle deleghe e dei poteri conferiti, dà attuazione al Sistema dei Controlli Interni curandone il funzionamento e l'adeguatezza complessiva con il Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni fondamentali

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione delle funzioni fondamentali presso la Società esternalizzando presso Cattolica Assicurazioni l'attività operativa relativa alle funzioni fondamentali di revisione interna (Internal Audit), gestione dei rischi (Risk Management), verifica della conformità (Compliance) e Funzione Attuariale, in ragione della ridotta natura, portata e complessità dell'attività e dei rischi inerenti alla Compagnia.

²⁵ Con riferimento alla regolamentazione nazionale, si consideri quanto disposto dal Regolamento IVASS n. 33/2016.

Le responsabilità, i compiti, e le modalità operative di tali funzioni sono definite all'interno di apposite politiche, che costituiscono elemento imprescindibile del sistema di governo societario e del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e sono soggette a revisione almeno annuale.

4.2.2. Sistema di Controllo Interno

Il Sistema di Controllo Interno è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il corretto funzionamento e il buon andamento all'interno dell'organizzazione e garantisce con un ragionevole margine di sicurezza il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4 del Regolamento IVASS n. 38 del 03 luglio 2018.

Nell'ambito del Sistema, gli obiettivi primari attuati dalla Società sono:

- lo svolgimento delle attività di controllo a tutti i livelli aziendali, garantendo indipendenza tra il personale incaricato delle attività di controllo e quello che svolge attività operative;
- la diffusione ed attuazione del Codice di Comportamento;
- il presidio da parte di Cattolica Assicurazioni relativamente alla normativa antiriciclaggio e alla normativa sulla "privacy", tramite le strutture dedicate.

4.2.3. Attività di controllo e separazione dei compiti

Le attività di controllo si possono definire come l'applicazione delle politiche e delle procedure destinate ad assicurare l'attuazione delle direttive espresse dal Management per la gestione dei rischi. L'adesione a principi di legalità e integrità è garantita *in primis* dall'adozione del Codice di Comportamento indirizzato agli organi sociali, al personale e ad altri *stakeholder*.

La progettazione dei processi operativi interni è ispirata al principio di separazione dei compiti e alla completezza delle attività di presidio.

4.2.4. Collaborazione fra Funzioni ed Organi di controllo

Al fine di facilitare ulteriormente l'interscambio di informazioni fra tutti gli Organi di controllo della Società controllante e le Società controllate, il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni ha istituzionalizzato un'apposita procedura di collegamento. Inoltre, il Comitato per il controllo sulla gestione di Cattolica Assicurazioni può convocare incontri tra tutti gli organi e funzioni deputati al controllo– ivi inclusi il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01 – finalizzati allo scambio informativo nell'ambito della Controllante e delle controllate, utile per l'espletamento dei rispettivi compiti.

4.2.5. Formalizzazione dei processi aziendali e della normativa interna

La formalizzazione dei processi aziendali e delle attività di controllo di primo livello è realizzata mediante l'utilizzo dell'applicativo HOPEX, che costituisce il *repository* aziendale delle procedure organizzative.

Si precisa, inoltre, che anche la normativa interna – nel *corpus* della quale si annoverano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, politiche, regolamenti, procedure, manuali di processo – costituisce fonte di regolazione e presidio della vita e delle attività aziendali. Come tale, risulta a tutti gli effetti parte integrante del presente Modello, insieme ai citati processi aziendali.

4.2.6. Reporting e comunicazioni

La necessità di garantire idonei flussi di *reporting* ai diversi livelli direzionali, ai quali sono attribuite le responsabilità sul Sistema di Controllo Interno, è assicurata tramite la predisposizione di flussi informativi regolari e articolati in modo uniforme per consentire al Consiglio di Amministrazione e agli organi da esso delegati la conoscenza ed il presidio dei fatti aziendali oggetto dell'attività di controllo.

4.2.7. Esternalizzazione delle attività aziendali

Le scelte in materia di esternalizzazione sono basate su una chiara percezione dei benefici e dei rischi ad esse collegate; a tal proposito è prevista la creazione e il mantenimento di un efficace sistema di monitoraggio sulle attività esternalizzate. Il Consiglio di Amministrazione della Società, in quanto responsabile ultimo del Sistema dei Controlli Interni, definisce gli orientamenti e gli indirizzi strategici relativamente all'esternalizzazione delle attività aziendali. I compiti e le responsabilità dei Referenti operativi sono definiti nell'ambito della politica in materia di esternalizzazione conforme a quanto previsto dalla normativa vigente di settore.

4.3. Finalità del Modello

Con l'adozione del Modello, la Società intende adempiere puntualmente al Decreto, migliorando e rendendo quanto più efficiente possibile il Sistema di Controllo Interno e di *Corporate Governance* già esistente.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto e costituire una valida esimente della responsabilità.

Il Modello costituisce il fondamento del sistema di governo della Società e contribuisce alla diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Vera Vita anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato stesso.

Il Modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti, a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, con riferimento alle attività che comportano il rischio di commissione di reati;
- diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, in quanto la Società condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello;
- diffondere una cultura del controllo e di *risk management*;
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e tracciabilità, sulla responsabilizzazione delle risorse dedicate all'assunzione di tali decisioni e delle relative attuazioni, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per scongiurare il rischio di commissione di reati.

4.4. Modello e Codice di Comportamento

Vera Vita ha adottato il Codice di Comportamento promulgato dalla controllante Cattolica Assicurazioni, al fine di definire le regole di comportamento ed i valori etico-sociali di cui debbono essere permeati il comportamento della Società e di tutti i suoi destinatari, in parallelo con il perseguimento dell'oggetto sociale e degli obiettivi, coerentemente con quanto riportato nel presente documento.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice di Comportamento, formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all'etica ed alla trasparenza aziendale.

Il Codice di Comportamento, in tutte le sue future riformulazioni, si intende qui integralmente richiamato e costituisce il fondamento essenziale del Modello, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso previsto.

4.5. Metodologia di predisposizione e adozione del Modello della Società

Il Modello di Vera Vita è stato elaborato in prima istanza tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Società, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione; il Modello

verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in base alla futura evoluzione della Società e del contesto in cui la stessa si troverà ad operare.

La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e, successivamente, ad un'analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio, in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolar modo, sono stati analizzati: la storia della Società, il contesto normativo di riferimento, il contesto societario, il settore di appartenenza, l'assetto organizzativo aziendale, il sistema di *Corporate Governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Il presente documento è stato predisposto in coerenza con:

- le disposizioni del Decreto;
- le Linee Guida ANIA;
- la normativa vigente in tema di governo societario, recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, conformità ed esternalizzazione delle attività.

La Società ha proceduto dunque:

- all'identificazione dei processi, sotto-processi o attività aziendali in cui è possibile che siano commessi i reati-presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con i Responsabili delle Unità organizzative aziendali;
- all'autovalutazione (c.d. *self assessment*) di commissione di reati e dell'idoneità del Sistema di Controllo Interno ad intercettare comportamenti illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi aziendali, necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto;
- all'analisi del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.

In relazione alla possibile commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione della normativa antinfortunistica (art. 25-septies del Decreto), la Società ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche ivi svolte, nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. 81/08 e della normativa speciale ad esso collegata.

Contestualmente all'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la Società ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del suddetto ed alla divulgazione dello stesso presso i propri dipendenti. Si precisa che tutti i destinatari del modello organizzativo sono tenuti alla scrupolosa osservanza e al rispetto delle prescrizioni.

4.6. Modifiche ed aggiornamento del Modello

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati;
- siano sopravvenute eventuali novità di natura normativa con impatto diretto sul Modello o sulle attività a rischio reato individuate.

Nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche "non rilevanti", ovvero aggiornamenti di natura organizzativa e/o formale del MOGC, l'Amministratore Delegato della Società può provvedervi in maniera autonoma, dopo aver sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, riferendone senza indugio al Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati dall'Organismo di Vigilanza in forma scritta al Consiglio di Amministrazione, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera delle Funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

4.7. Adozione del Modello

Vera Vita si è adoperata per adottare un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, dopo aver analizzato ed identificato le attività a rischio di commissione di reati e le misure atte a prevenirli.

L'adozione del presente Modello deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza di Cattolica Assicurazioni in qualità di società controllante, che ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella relazione di cui al paragrafo 7.4.

Ogni successiva modifica di carattere significativo apportata al proprio modello, è comunicata dall'Organismo di Vigilanza della Società all'Organismo di Vigilanza di Cattolica Assicurazioni.

4.8. Coordinamento con il Modello adottato da Cattolica Assicurazioni

Cattolica Assicurazioni, attraverso la propria struttura organizzativa, comunica alle Società controllate il proprio Modello di Organizzazione ed ogni successiva edizione.

Nella definizione del proprio modello organizzativo, Vera Vita S.p.A. si è attenuta ai principi espressi nel Modello organizzativo della società Controllante, integrandone i contenuti in base alle specifiche peculiarità

inerenti la natura, le dimensioni, il tipo di attività, la struttura delle deleghe interne e dei poteri delle Società controllate stesse.

5. DESTINATARI DEL MODELLO

Il Modello di Vera Vita si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- ai Dipendenti della Società, anche se all'estero per lo svolgimento delle attività;
- ai Consulenti della Società e comunque a coloro i quali operano su mandato o per conto della stessa;
- a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, Partner in *joint-venture* o di business.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organismo di Vigilanza, stabilisce le eventuali ulteriori categorie di destinatari del Modello, in relazione ai rapporti giuridici ed all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Società.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e gli Strumenti di Attuazione del Modello.

La Società riprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, anche dalle previsioni del Modello e del Codice di Comportamento, così come i comportamenti posti in essere al fine di eludere la legge, il Modello o il Codice di Comportamento, pur se la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

6. PRESTAZIONI DA PARTE DI SOCIETÀ TERZE O CONTROLLATE DA CATTOLICA ASSICURAZIONI

Le prestazioni di beni, lavori o servizi che possano riguardare attività sensibili da parte di società terze o parimenti controllate da Cattolica Assicurazioni, devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto.

Il contratto tra le parti deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della società prestatrice di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società in forza di obblighi di legge;
- l'impegno da parte della società prestatrice a rispettare, durante la vigenza del contratto, i principi ispiratori del Codice di Comportamento, nonché le disposizioni del D.Lgs. 231/01 e ad operare in linea con essi;
- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Società.

Il contratto deve inoltre prevedere la facoltà per la Società di procedere all'applicazione di forme di tutela (ad es. risoluzione del contratto, applicazione di penali, ecc.), laddove sia ravvisata una violazione dei principi fondamentali e del Codice di Comportamento e del Modello.

In caso di prestazione di servizi affidati ad altre società parimenti controllate da Cattolica Assicurazioni (*infrasourcing*), la società che rende il servizio e la beneficiaria del medesimo devono attenersi al proprio Modello e al Codice di Comportamento.

Fra Cattolica Assicurazioni e le Società controllate sussistono reciproci rapporti di esternalizzazione e ricezione di servizi.

Resta ferma l'applicazione, per quanto rilevante, della "Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori", promulgata dalla Controllante e adottata dalla Società (come da suo ultimo aggiornamento).

7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI VERA VITA S.P.A.

7.1. Funzione dell'Organismo di Vigilanza

La Società ha istituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV) ai sensi del D.Lgs. 231/01, con specifici compiti di presidio sull'efficace funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione dei reati contemplati dal Decreto;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari, rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati, attraverso l'analisi dei flussi informativi e le segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni aziendali;
- sull'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, modifiche e/o integrazioni in conseguenza di violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale della Società, nonché delle novità legislative intervenute in materia.

7.2. Istituzione dell'OdV in Vera Vita S.p.A.

7.2.1. Requisiti dell'OdV e dei suoi componenti

In ottemperanza al Decreto, la Società istituisce un Organismo di Vigilanza autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società. In merito ai requisiti dell'OdV, il comma 1 dell'art. 6 del Decreto si limita a prevedere che l'OdV debba essere dotato di *"autonomi poteri di iniziativa e controllo"*.

In conformità all'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, che ha contribuito a colmare il vuoto legislativo, delineando in via interpretativa i requisiti necessari affinché l'OdV sia idoneo a svolgere il proprio ruolo, Vera Vita S.p.A. istituisce un OdV dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità di azione.

Autonomia

Il primo requisito oggettivo che l'OdV deve possedere è, così come previsto dallo stesso Decreto, quello dell'autonomia, intesa in senso non formale, ma sostanziale: all'OdV sono riconosciuti dall'organo amministrativo dell'ente poteri effettivi di ispezione e controllo, *"con possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, e, al fine di svolgere i propri compiti in maniera autonoma, dovrà essere dotato di adeguate risorse economiche, con relativa autonoma capacità di spesa"*.

Per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, all'OdV della Società Vera Vita sono riconosciute:

- autonomia di azione: le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società; l'OdV è inserito nella struttura organizzativa della Società in una posizione gerarchica la più elevata possibile e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di Amministrazione; resta salvo il fatto che l'organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è all'organo amministrativo che risale la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello;
- autonomia finanziaria: l'OdV presenta ad inizio anno, per la successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, un preventivo di spesa che comprende sia le risorse strettamente funzionali all'attività dell'OdV stesso (es. consulenze su ambiti specifici), sia le risorse necessarie alla manutenzione del sistema di controlli interni a fini del rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (es. costi per la formazione, costi delle strutture interne impegnate a fini del rispetto del Modello, ecc.); l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziare al fine di svolgere l'attività assegnata, con l'obbligo di uniformarsi alle vigenti procedure aziendali in tema di acquisti e di procedere a successiva regolare rendicontazione annuale;
- autonomia di accesso: l'OdV può accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi unità organizzativa, esponente o dipendente della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere e acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/01, da tutto il personale dipendente e dirigente; può inoltre richiedere informazioni rilevanti a collaboratori e consulenti della Società, anche convocandoli.

Indipendenza

Altro requisito oggettivo rilevante e necessario affinché il controllo dell'OdV possa dirsi efficace è l'indipendenza. L'indipendenza presuppone che i componenti dell'Organismo di Vigilanza non siano titolari, all'interno della Società, di funzioni di tipo operativo, né si trovino in una posizione, anche soltanto potenziale, di conflitto d'interessi con la Società.

Non possono ricoprire il ruolo di membro dell'OdV i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- essere o divenire amministratore non indipendente del Consiglio di Amministrazione;
- prestare o aver prestato negli ultimi tre anni la propria attività lavorativa per conto della Società di Revisione della Società prendendo parte, in qualità di responsabile della revisione legale o con funzioni di direzione e supervisione, alla revisione del bilancio della Società di Cattolica Assicurazioni o di altre società controllate da Cattolica Assicurazioni;
- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché con i medesimi membri delle altre Società controllate

da Cattolica Assicurazioni;

- intrattenere direttamente o indirettamente, con esclusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali con le altre Società controllate da Cattolica Assicurazioni e/o con i rispettivi amministratori;
- essere portatori di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società.

Onorabilità

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 («Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza») o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 («Disposizioni contro la mafia»);
- essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex artt. 444 ss. del Codice di Procedura Penale:
 - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/01;
 - per un qualunque delitto non colposo;
- essere destinatari di un decreto che dispone il giudizio per uno dei reati-presupposto previsti dal Decreto;
- essere interdetti, inhabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- avere svolto, almeno nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria.

Professionalità

L'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto, è necessario che in seno all'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività di controllo e consulenziale.

Al fine di assicurare le professionalità utili per l'attività dell'Organismo di Vigilanza, è attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico *budget* di spesa a disposizione, finalizzato alla possibilità di acquisire all'esterno

dell'ente, quando necessario, competenze integrative alle proprie. L'Organismo di Vigilanza può così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti ad esempio in materia giuridica, di organizzazione aziendale, contabilità, controlli interni, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.

Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta, piuttosto, che l'attività dell'OdV non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di attività ed alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell'ente.

7.2.2. Nomina e composizione dell'OdV di Vera Vita S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina e successivamente con cadenza annuale, una dichiarazione attestante l'esistenza e la successiva permanenza dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio e agli altri componenti dell'OdV l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Organismo di Vigilanza composto da tre membri:

- un membro esterno, nominato Presidente, da individuarsi preferibilmente tra i membri esterni dell'OdV della Controllante;
- il Titolare della Funzione *Audit* di Cattolica Assicurazioni;
- il Titolare della Funzione *Compliance* di Cattolica Assicurazioni.

Il membro esterno è dotato di indiscussa autorevolezza, competenza nelle tematiche giuridiche, economiche e finanziarie e comprovata esperienza in materie attinenti agli specifici compiti assegnati all'OdV.

I membri interni, individuati nei responsabili delle Funzioni *Audit* e *Compliance*, sono coloro che, per la conoscenza della Società e per l'indipendenza organizzativa dagli organi direttivi e dalle funzioni operative, sono i più idonei a ricoprire la carica di membro dell'OdV.

Dopo l'accettazione formale dei soggetti nominati, la nomina è divulgata a tutti i livelli aziendali tramite

comunicazione interna.

7.2.3. Durata dell'incarico e cause di cessazione dell'OdV e dei singoli componenti

Durata in carica

L'OdV è nominato per un periodo di tre anni. Il mandato non coincide temporalmente né con il mandato del Consiglio di Amministrazione, né con il mandato del Collegio Sindacale.

L'incarico del membro esterno non può eccedere la durata di nove esercizi (tre mandati di tre esercizi ciascuno).

Scaduto l'incarico ed in pendenza della nomina dei nuovi componenti dell'OdV, i membri devono svolgere le proprie funzioni e continuare ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Cause di cessazione dell'OdV

Per quanto attiene alle cause di cessazione dall'incarico, occorre distinguere tra quelle che riguardano l'intero OdV e quelle che riguardano i singoli componenti.

La cessazione dall'incarico che coinvolge l'intero OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- rinuncia della maggioranza dei componenti dell'Organismo, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione. Al fine di garantire l'assoluta indipendenza dell'OdV, la revoca può avvenire esclusivamente per giusta causa. Per giusta causa di revoca si intende, anche se in via non esaustiva, il ricorrere di una delle seguenti fattispecie:
 - o grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
 - o violazione degli obblighi di riservatezza;
 - o coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente attività di vigilanza, anche colposa.

In caso di scadenza, rinuncia o revoca, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV.

Cause di cessazione di un membro dell'OdV

La cessazione dall'incarico di un singolo componente può avvenire per una delle seguenti cause:

- cessazione della carica o del ruolo aziendale ricoperto;
- rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di

Amministrazione;

- revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.

La revoca dall'incarico del singolo membro dell'OdV può essere disposta solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione per giusta causa. Per giusta causa si intendono, oltre alle ipotesi sopra previste per l'intero OdV, i seguenti casi:

- perdita dei requisiti di indipendenza ed onorabilità di cui al paragrafo 7.2.1.;
- inadempimento agli specifici obblighi relativi all'incarico affidato e mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico.

I componenti dell'OdV sono tenuti, sotto la loro piena responsabilità, a comunicare al Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente dell'OdV stesso, il sopravvenire di una causa che determina la perdita dei requisiti di indipendenza e onorabilità.

In caso di cessazione dell'incarico di un singolo componente, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

7.3. Funzionamento, compiti e poteri

7.3.1. Funzionamento e organizzazione delle attività

Funzionamento

L'Organismo di Vigilanza disciplina con specifico regolamento le modalità del proprio funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al Consiglio di Amministrazione, sulla base dei principi di seguito riportati:

- l'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno trimestralmente e la documentazione relativa viene distribuita almeno tre giorni prima della seduta;
- il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale possono richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento;
- possono essere effettuate sedute *ad hoc* e tutte le decisioni prese durante queste sedute devono essere riportate nella successiva seduta trimestrale;
- per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
- le delibere vengono assunte sulla base di decisioni unanimi; in caso di mancanza di unanimità prevale la decisione maggioritaria e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
- i verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'Organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; tali verbali vengono conservati dall'Organismo di Vigilanza nel proprio archivio per un periodo di dieci anni.

Organizzazione delle attività

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione dell'efficacia ed effettività del Modello nonché dell'aggiornamento dello stesso. Tale piano è presentato al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La documentazione gestita dall'OdV – comprese le segnalazioni ricevute ai sensi del paragrafo 7.4. – è conservata dall'OdV stesso in un apposito archivio. L'accesso a tale archivio è consentito ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché ai soggetti autorizzati di volta in volta dall'OdV.

7.3.2. Compiti dell'OdV

Per il perseguimento degli obiettivi fissati dal Decreto, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività del Modello e, ove necessario, proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- analizzare la persistenza nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- promuovere, in collaborazione con le unità organizzative interessate, il costante aggiornamento del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso, suggerendo, ove necessario, al Consiglio di Amministrazione le correzioni e gli adeguamenti dovuti;
- acquisire le risultanze dell'attività della Società di Revisione, eventualmente anche tramite il Collegio Sindacale, che intrattiene rapporti frequenti con la stessa;
- mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed i Comitati della Società;
- fornire informazioni al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale su questioni di comune interesse qualora ne facciano espressa richiesta, anche attraverso una formale audizione;
- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di *reporting* previste dal Modello;
- promuovere il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree "a rischio" ai fini dell'attività di vigilanza propria dell'OdV;
- elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività;
- assicurare l'attuazione del programma di vigilanza anche attraverso la calendarizzazione delle attività e la conduzione di interventi non pianificati in quanto non programmabili;
- assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;

- definire e promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché della formazione del personale e della sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi ivi contenuti;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello, con il supporto delle funzioni competenti;
- garantire un'efficace attuazione del sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e raccolta di segnalazioni rilevanti ai fini del Decreto, assicurando la tutela e la riservatezza del segnalante;
- esaminare e valutare le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare e sanzionatorio;
- assicurare che siano valutati gli eventuali procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti responsabili di violazioni del Modello e che venga proposta la sanzione più opportuna rispetto al caso concreto;
- fornire il necessario supporto informativo agli organi od autorità ispettivi che ne facciano richiesta;
- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01 (attività sensibili) al fine di verificare la corretta esplicitazione delle attività stesse in relazione alle regole di cui al Modello;
- definire, in accordo con le Funzioni Academy e Compliance di Cattolica Assicurazioni, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D.Lgs. 231/01;
- redigere, con cadenza annuale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con l'evidenza dell'attività svolta e delle eventuali criticità emerse;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, cui riferisce tramite il proprio Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra l'attività svolta in concreto dall'Organismo ed il mandato allo stesso assegnato.

L'Organismo di Vigilanza svolge i propri compiti coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo esistenti. Inoltre, l'OdV si coordina con le Funzioni aziendali responsabili di attività sensibili per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello e può avvalersi, per l'esercizio delle proprie attività, della Funzione Compliance e della Funzione Audit di Cattolica Assicurazioni.

7.3.3. Poteri dell'OdV

Per l'espletamento dei compiti assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficace vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'OdV, nell'espletamento dei compiti che gli sono demandati, può, a titolo esemplificativo:

- accedere a tutte le informazioni e i documenti riguardanti le attività sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli Amministratori, al Collegio Sindacale, ai collaboratori, consulenti, partner della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello;
- compiere verifiche ed ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni del Modello o comunque ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- monitorare i comportamenti aziendali, anche mediante controlli a campione sugli atti ed i processi operativi;
- disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- acquisire informazioni ed accedere a documentazione di ogni tipo da e verso ogni livello e settore della Società, nonché richiedere che qualunque dipendente, Consigliere o Amministratore della Società, fornisca tempestivamente le informazioni, i dati o le notizie richiestegli per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- disporre delle risorse finanziarie necessarie al corretto svolgimento dei propri compiti;
- richiedere, attraverso i canali e le persone appropriate, la riunione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per affrontare questioni urgenti;
- richiedere ai titolari delle funzioni di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto di tutte le strutture della Società, del personale e dei consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

7.4. Flussi informativi

7.4.1. Flussi informativi verso l'OdV e dall'OdV

Sono previsti flussi informativi, a carattere periodico e al verificarsi di particolari eventi, verso l'OdV e dall'OdV.

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, delle notizie che possano avere rilievo ai fini della vigilanza

sull'efficacia, sull'effettività e sull'aggiornamento del Modello.

L'OdV, a sua volta, è tenuto a produrre reportistica circa l'efficacia, l'effettiva attuazione e l'aggiornamento del Modello al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

7.4.2. Flussi informativi verso l'OdV

Flussi periodici

Devono essere trasmesse all'OdV le informazioni relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati.

L'Organismo di Vigilanza, anche attraverso la definizione di una specifica procedura operativa e/o l'integrazione di procedure esistenti, può stabilire le ulteriori tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere, insieme alla periodicità e alla modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate all'OdV stesso.

Sono predisposti flussi informativi verso l'OdV da parte delle diverse Funzioni.

Flussi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi

Devono essere trasmesse all'OdV le informazioni che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello.

Tutti i destinatari del Modello devono comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza, per segnalare eventuali violazioni del Modello, attraverso posta interna riservata o tramite la casella di posta elettronica dedicata: Organismo.VigilanzaDL231_01@VeraVitaAssicurazioni.it.

Le segnalazioni possono essere anche anonime e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa. La Società adeguerà le proprie strutture aziendali ed assicurerà la massima riservatezza nei confronti dei segnalanti e dell'oggetto delle segnalazioni medesime (si veda il paragrafo successivo).

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti le notizie relative ai procedimenti disciplinari e alle sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Devono inoltre essere trasmesse all'OdV, a cura della Funzione aziendale interessata, le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, dalla polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini ai sensi del Decreto nei confronti della Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dagli altri Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati previsti dal Decreto.

L'OdV si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso. Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV. La Società si impegna comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

7.4.3. Whistleblowing – Sistema delle Segnalazioni

A seguito della definitiva approvazione della L. 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un lavoro pubblico o privato", anche in Italia è stato introdotto il c.d. *Whistleblowing*, ovvero la facoltà in capo a coloro che all'interno dell'ente rivestono funzioni apicali di rappresentanza, amministrazione o direzione, i soggetti ad essi sottoposti e tutti coloro che – a qualsiasi titolo – collaborano con l'ente, di effettuare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La Società si è conformata alla suddetta normativa, al fine precipuo di contrastare le condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

A tal fine, la Società ha provveduto ad individuare idonei canali attraverso i quali i soggetti apicali e subordinati (indicati nell'art. 5, comma 1, lett. a e b del Decreto), oltre a tutti i soggetti che a vario titolo entrano in contatto con la Società, possano presentare, a tutela dell'integrità dell'ente: (i) segnalazioni circostanziate di sospette condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto stesso e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti; (ii) violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice di Comportamento di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

I destinatari intenzionati a denunciare una sospetta violazione del Modello di Organizzazione e Gestione o del Codice di Comportamento hanno dunque a disposizione, oltre agli strumenti tradizionali, (ovvero la posta interna riservata e la casella di posta elettronica dell'OdV) un canale dedicato che consente l'invio di segnalazioni all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza. Tale canale è accessibile tramite piattaforma informatica dedicata alla gestione delle segnalazioni, raggiungibile al link indicato sul sito internet della società.

Tale piattaforma, fornita da un *provider* esterno appositamente certificato, garantisce la riservatezza dei dati

del segnalante e quelli relativi all'oggetto della segnalazione. Il canale appena citato è lo strumento che l'utente dovrebbe preferire per l'invio delle segnalazioni, in quanto maggiormente in grado di garantire riservatezza ed organicità nella gestione delle stesse.

I destinatari della segnalazione sono tenuti a valutare le segnalazioni ricevute dando corso, ove necessario, ai necessari accertamenti in relazione ai fenomeni rappresentati e a vagliare la veridicità e rilevanza di quanto riportato nella segnalazione.

È rimessa alla discrezionalità e alla responsabilità dell'Organismo di Vigilanza ogni valutazione sulla rilevanza degli specifici casi segnalati e la conseguente decisione di attivare verifiche ed interventi di maggiore dettaglio.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti preliminari, l'OdV reputi non rilevanti le segnalazioni e non sussistenti le violazioni, la decisione di non procedere dovrà essere motivata; al contrario, nel caso in cui venga accertata la violazione l'OdV deve informare immediatamente il titolare del potere disciplinare, che darà corso al procedimento disciplinare di sua competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

La Società si impegna ad adottare misure idonee, incluse sanzioni disciplinari, per garantire la riservatezza, nelle diverse fasi di gestione della segnalazione, dell'identità del soggetto segnalante.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La Società si impegna inoltre a garantire la tutela del soggetto segnalante dall'applicazione, per motivi collegati alla segnalazione, di misure discriminatorie o ritorsive (es. sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento o di altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro).

Le tutele suindicate non devono essere in alcun modo intese come una forma di impunità del soggetto segnalante: resta dunque impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante dipendente della Società nell'ipotesi di segnalazione effettuata in malafede o con colpa grave, nonché l'obbligo di risarcire (ex art. 2043 del Codice Civile) eventuali danni causati dalle citate condotte illecite.

7.4.4. Flussi informativi dall'OdV

Reporting periodico

L'Organismo di Vigilanza deve svolgere un'adeguata attività di *reporting*, periodica e *ad hoc*, affinché il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale possano adottare le conseguenti decisioni in merito.

Con riguardo ai flussi informativi periodici, è previsto che l'Organismo di Vigilanza predisponga, su base annuale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale contenente le seguenti informazioni:

- sintesi dell'attività, dei controlli svolti dall'OdV nel periodo e delle risultanze degli stessi;
- eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
- procedure disciplinari attivate su proposta dell'OdV ed eventuali sanzioni applicate;
- eventuali proposte di integrazioni del Modello e di migliorie di forma e contenuto;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- rendiconto delle spese sostenute.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, relaziona al Collegio Sindacale, almeno annualmente, in merito all'applicazione del Modello, al suo funzionamento, aggiornamento e ai fatti o eventi rilevanti riscontrati. In particolare, l'OdV:

- segnala al Collegio Sindacale ogni carenza riscontrata in merito all'assetto organizzativo ed all'efficacia e funzionamento delle procedure;
- riferisce sulle violazioni del Modello da parte di Amministratori o di altri esponenti aziendali;
- riferisce su fatti posti in essere dagli amministratori che possano integrare reati.

Reporting ad hoc

Per quanto riguarda i c.d. flussi informativi *ad hoc*, l'Organismo di Vigilanza, indipendentemente dai flussi periodici, è tenuto a presentare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie o che richiedano interventi urgenti (ad esempio violazioni di aspetti rilevanti del Modello, ecc.).

7.5. Rapporti con l'Organismo di Vigilanza di Cattolica Assicurazioni

7.5.1. La configurazione dell'OdV

L'OdV esercita la funzione istituzionale attribuitagli dall'art. 6 del Decreto con riferimento allo specifico modello organizzativo sul quale è chiamato a vigilare.

La società controllante deve interessarsi dell'effettiva adozione del Modello e costituzione dell'OdV da parte di ciascuna delle Società controllate, assicurandosi che quest'ultime siano nelle condizioni di adeguarsi alle disposizioni del Decreto, svolgendo un ruolo di stimolo, ma senza determinare le scelte in materia di

costituzione e funzionamento dell'OdV. Infatti, il rischio-reato va gestito da ogni singola società al suo interno e, per tale ragione, la Società, così come deve elaborare autonomamente il proprio modello organizzativo, deve parimenti costituire un proprio Organismo *ad hoc*.

In detto contesto, peraltro, gli Organismi di Vigilanza delle controllate, pur mantenendo la necessaria autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti affidati, alimentano forme di *reporting* periodico (semestrale/annuale) nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di Cattolica Assicurazioni.

7.5.2. Le attività di vigilanza e reporting nei confronti di Cattolica Assicurazioni

È previsto un coordinamento tra gli OdV di Cattolica Assicurazioni e quello della Società che consente, attraverso lo scambio periodico di informazioni reciproche, di avere una visione globale dei rischi e delle eventuali carenze. In base a quanto riscontrato, il coordinamento si realizza attraverso incontri periodici per approfondire tematiche a rischio e per consultarsi sulle possibili soluzioni. Inoltre, sono previsti scambi di informazioni puntuali in relazione a variazioni o evoluzioni normative e/o dei reati-presupposto.

L'organizzazione dei controlli con un approccio integrato è finalizzata all'ottimizzazione e razionalizzazione delle attività di controllo e, in particolare, ad una maggiore efficacia ed efficienza del piano delle verifiche, con benefici di costi in termini di risorse impiegate ed una maggiore copertura delle attività sensibili nell'ambito del piano annuale.

Pertanto, le attività di vigilanza possono essere affidate da parte di Vera Vita a Cattolica Assicurazioni (Funzioni *Audit* e *Compliance*), nell'ambito di accordi di *service* o attraverso delibere formalizzate dai singoli OdV.

Il reporting redatto dalle funzioni di controllo di Cattolica Assicurazioni a beneficio dell'OdV di Vera Vita S.p.A. costituisce il supporto per la redazione dei report periodici, che gli stessi OdV inviano periodicamente al Consiglio di Amministrazione di Vera Vita, nonché all'Organismo di Vigilanza di Cattolica Assicurazioni.

8. DISPOSIZIONI DISCIPLINARI E SANZIONATORIE

8.1. Funzione e principi generali

Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/01 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale ai fini dell'efficacia esimente del Modello.

Principi generali

Il sistema disciplinare identifica le sanzioni previste per le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto, essa potrà essere attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01.

In ogni caso resta salva la facoltà per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possano derivare da comportamenti di amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori esterni in violazione del Modello.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, anche dal Modello, dagli Strumenti di Attuazione del Modello e dal Codice di Comportamento, pur se il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Ogni violazione del Modello o degli Strumenti di Attuazione del Modello, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello. Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto nei confronti del quale si sta procedendo. Effettuate le opportune analisi e valutazioni, l'OdV informerà degli esiti il titolare del potere disciplinare, che darà il via all'iter procedurale al fine di procedere alle contestazioni ed alla eventuale applicazione di sanzioni, restando inteso che le eventuali sanzioni disciplinari sono adottate dagli Organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo Statuto o da regolamenti interni alla Società.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e degli Strumenti di Attuazione del Modello o del Codice di Comportamento;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente alla procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo all'attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea ad eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

8.2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

La tipologia e l'entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione rilevato saranno proporzionate alla gravità delle mancanze e, comunque, definite in base ai seguenti criteri generali:

- valutazione soggettiva della condotta (intenzionalità) a seconda dell'intensità del dolo o del grado della colpa;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto coinvolto;
- comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

L'irrogazione della sanzione disciplinare prescinde dall'instaurazione e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale e deve essere ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

Nel caso di reiterazione di violazioni, ovvero di violazioni di particolare gravità, o che hanno esposto la Società al pericolo di conseguenze pregiudizievoli, si applica una sanzione di maggiore gravità rispetto a quella prevista per la violazione commessa o, nei casi più gravi, il licenziamento.

8.3. Misure disciplinari

8.3.1. Misure nei confronti dei dipendenti non dirigenti

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2 del Codice Civile, obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

I comportamenti che costituiscono violazione del Modello e del Codice di Comportamento, corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- incorre nel provvedimento di “rimprovero verbale” il lavoratore che commette violazioni isolate e non gravi del Codice di Comportamento ovvero delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, chi non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), ovvero delle prescrizioni del Modello relative all'espletamento di attività sensibili, qualora tali mancanze non comportino danni o rischi di danni di qualunque tipo per la datrice di lavoro o altra entità della Società;
- incorre nel provvedimento di “biasimo inflitto per iscritto” il lavoratore che commette ripetute violazioni non gravi delle prescrizioni del Codice di Comportamento, ovvero delle procedure interne previste dal Modello, ovvero delle prescrizioni del Modello relative all'espletamento di attività sensibili, qualora tali mancanze non comportino danni o rischi di danni di qualunque tipo per la datrice di lavoro o altra entità della Società;
- incorre nel provvedimento della “sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a dieci giorni” il lavoratore che commette una o più violazioni delle prescrizioni del Codice di Comportamento, ovvero delle procedure interne previste dal Modello, ovvero delle prescrizioni del Modello relative all'espletamento di attività sensibili, qualora tali mancanze comportino danni o rischi di danni di qualunque tipo per la datrice di lavoro o altra entità della Società;
- incorre nel provvedimento di “licenziamento con preavviso” il lavoratore che commette violazioni delle prescrizioni del Codice di Comportamento, ovvero delle procedure interne previste dal Modello, ovvero delle prescrizioni del Modello relative all'espletamento di attività sensibili, qualora la mancanza comporti rilevanti danni o rischi di rilevanti danni di qualunque tipo per la datrice di lavoro o altra entità della Società;
- incorre nel provvedimento di “licenziamento per giusta causa” il lavoratore che compie violazioni di norme che siano contemplate dal Decreto e successive modifiche e integrazioni quali “reato-presupposto” ai fini dell'applicazione della disciplina dello stesso Decreto, ovvero delle prescrizioni del Codice di Comportamento, ovvero delle procedure interne previste dal Modello, ovvero delle prescrizioni del Modello relative all'espletamento di attività sensibili, qualora la mancanza risulti diretta al compimento di un reato o di un illecito, e suscettibile di determinare l'applicazione a carico della datrice di lavoro o altra entità della Società di misure previste dal Decreto.

È inoltre previsto che qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti di coloro che effettuano segnalazioni di illeciti ai sensi paragrafo 7.4.3. e della normativa di settore, venga proporzionalmente sanzionata. Le sanzioni sono applicate anche nel caso di violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante. È altresì sanzionato chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

8.3.2. Misure nei confronti dei Dirigenti

Se la violazione riguarda i Dirigenti, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al Responsabile della Funzione Human Resources ed al Consiglio di Amministrazione mediante relazione scritta.

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la sua natura essenzialmente fiduciaria. L'obbligo dei Dirigenti di osservare il Modello e di farlo osservare da parte delle persone a loro gerarchicamente sottoposte è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

In caso di violazione del Modello Organizzativo da parte di dipendenti che rivestono la qualifica di Dirigenti, si adotta quanto previsto dalle norme di legge e/o dal CCNL applicabile ai Dirigenti.

Gli stessi provvedimenti sono previsti nel caso in cui un Dirigente consenta, espressamente o per omessa vigilanza, che dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente possano adottare comportamenti non conformi al Modello o commettano un'aperta violazione dello stesso.

Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

È inoltre previsto che qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti di coloro che effettuano segnalazioni di illeciti ai sensi paragrafo 7.4.3. e della normativa di settore, venga proporzionalmente sanzionata. Le sanzioni sono applicate anche nel caso di violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante. È altresì sanzionato chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

8.3.3. Misure nei confronti degli Amministratori

Se la violazione riguarda un Amministratore della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale mediante relazione scritta. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione può applicare qualsiasi provvedimento previsto dalla legge, determinato in base alla gravità, alla colpa ed al danno derivante alla Società.

Nei casi più gravi e quando la violazione sia tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea la revoca dalla carica.

8.3.4. Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea l'adozione degli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la revoca dalla carica.

8.3.5. Misure nei confronti dei componenti dell'OdV (rinvio)

Per i provvedimenti nei confronti dei membri dell'OdV, si rimanda alla disciplina di revoca dall'incarico degli stessi (par. 7.2.3.).

8.4. Rapporti con terze parti

I rapporti con le terze parti sono regolati da adeguati contratti formali che devono prevedere clausole di rispetto dei principi fondamentali del Modello, del Codice di Comportamento nonché delle disposizioni del D.Lgs. 231/01 da parte di tali soggetti esterni. Dal mancato rispetto degli stessi consegue la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento danni.

9. COMUNICAZIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

9.1. Considerazioni Generali

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dal Decreto e l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte di Vera Vita costituiscono un sistema che deve trovare una concreta attuazione nei comportamenti operativi dei destinatari del Modello stesso.

Affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura aziendale, è fondamentale attuare un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a promuovere la diffusione del Modello adottato da Vera Vita e delle sue componenti (il Codice di Comportamento, gli Strumenti di Attuazione del Modello, il *risk self assessment*).

Con questa finalità è stato strutturato il piano di comunicazione interna e formazione.

9.2. Comunicazione del Modello

Vera Vita, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

La comunicazione verso l'interno è effettuata mediante la pubblicazione del Modello (Parte Generale e Parte Speciale) sulla rete Intranet aziendale e la sua messa a disposizione in formato cartaceo nella bacheca della Società.

La comunicazione del Modello verso l'esterno è effettuata mediante pubblicazione sul sito Internet della Società della Parte Generale.

9.3. Piano di formazione

9.3.1. Obiettivi del piano di formazione

La formazione relativa al Modello rientra nelle competenze dell'Unità Organizzativa Human Resources di Cattolica Assicurazioni con riferimento al personale aziendale.

È compito della Società attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice di Comportamento e del Modello da parte di tutti i dipendenti. L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'Organismo di Vigilanza, agli Amministratori, ecc., sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi elaborata dall'OdV con il supporto dell'Unità organizzativa stessa.

La formazione ai fini dell'attuazione del Modello è obbligatoria per tutti i dipendenti della Società, mentre tutti i Destinatari del Modello stesso, come individuati nel capitolo 5, hanno l'onere di conoscerne il contenuto.

La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, ed i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nelle discipline dettate dal Decreto.

La società adotta il piano annuale di comunicazione e formazione perseguendo, in linea generale, gli obiettivi di consentire a tutte le risorse, aziendali, di comprendere al meglio le logiche organizzative ed operative, al fine di:

- garantire il raggiungimento di un diffuso livello di conoscenza della normativa di riferimento e delle implicazioni connesse;
- creare consapevolezza sui relativi comportamenti etici;
- creare cultura sulla gestione dei rischi aziendali;
- allineare le competenze delle risorse alle necessità operative del Modello.

10. CATALOGO DEI REATI APPLICABILI ALLA SOCIETÀ VERA VITA S.P.A.

Alla luce del contesto socio-economico in cui opera la Società, della sua storia e della tipologia delle attività svolte, la stessa ha ritenuto potenzialmente rilevanti le seguenti categorie di reati-presupposto:

- reati connessi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)²⁶;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter), reati transnazionali (art. 10, Legge 16 Marzo 2006, n.146);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis del Decreto);
- reati societari (art. 25-ter del Decreto)²⁷;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater del Decreto);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto), limitatamente alla fattispecie di cui al rinnovato art. 603-bis del Codice Penale, "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"²⁸;
- reati di abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto);
- reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto);
- reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto).

Di seguito, per ciascuna famiglia ritenuta applicabile, si riportano: (i) i reati-presupposto connessi a ciascuna famiglia; (ii) i reati ritenuti applicabili a seguito dell'attività di *risk assessment*.

²⁶ Art. 25 del Decreto, come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

²⁷ Art. 25-ter del Decreto, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 del Codice Civile, dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", che ha introdotto il reato di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635-bis del Codice Civile, e Legge 27 maggio 2015, n. 69.

²⁸ Art. 25-quinquies del Decreto, come modificato dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199, "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" che ha modificato, fra gli altri, la disciplina di cui all'art. 603-bis, "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

10.1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Gli artt. 24 e 25 del Decreto individuano, rispettivamente, le seguenti categorie di reati-presupposto che comportano la responsabilità amministrativa della Società:

- “reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione”: malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, secondo comma, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica (art. 640-ter c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (ex art. 2 L. 898/1986);
- “reati contro la Pubblica Amministrazione”: peculato (ad eccezione del peculato d'uso) (art. 314, c. 1, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis, c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare alcuni dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminosi previste nel citato Decreto.

Pubblico ufficiale

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

(i) La pubblica funzione legislativa e giudiziaria

La funzione legislativa è esercitata dai membri di Parlamento, Governo, Regioni e province autonome (e quindi deputati, senatori, consiglieri regionali, ecc.).

La funzione giudiziaria è esercitata dai magistrati appartenenti all'ordine giudiziario che svolgono attività giudicante (il giudice) o requirente (il pubblico ministero), ai quali si aggiungono i soggetti privati che svolgono

le medesime attività (giudici conciliatori, giudici onorari, popolari, giudici di pace, ecc.). Nella funzione giudiziaria rientra un insieme di altre funzioni ausiliarie: il cancelliere, il segretario, il perito, l'interprete, il curatore fallimentare, ecc.

(ii) *La pubblica funzione amministrativa*

La nozione è contenuta nel secondo comma dell'art. 357 c.p.

“Agli stessi effetti [agli effetti della legge penale] è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

La qualifica di pubblico ufficiale prescinde da un rapporto di dipendenza con lo Stato o con altro ente pubblico, rilevando soltanto che l'attività svolta sia regolata e disciplinata da norme di diritto pubblico, ed abbia le caratteristiche richiamate dall'art. 357 c.p.

La qualifica di pubblico ufficiale va quindi riconosciuta a quanti, dipendenti pubblici o semplici privati, possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolamentata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi (ad es. accertamento di contravvenzioni) o certificativi (ad es. attestazione, certificazione, ecc.).

Secondo la giurisprudenza, è pubblico ufficiale anche il funzionario di fatto, cioè colui che, in assenza di una formale o regolare investitura, svolge pubbliche funzioni con la tolleranza o l'acquiescenza della Pubblica Amministrazione.

Incaricato di pubblico servizio

La definizione di incaricato di pubblico servizio è dettata dall'art. 358 c.p.

“Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

La nozione di incaricato di pubblico servizio prescinde dalla natura pubblica o privata del soggetto che svolge una determinata attività. Ciò che rileva, ai fini della norma penale, è lo svolgimento di un'attività sotto il controllo o l'autorizzazione di un ente pubblico.

La giurisprudenza ha individuato una serie di indici del carattere pubblicistico dell'ente:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- lo svolgimento di attività sulla base di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la preordinazione al soddisfacimento di interessi pubblici.

Secondo la giurisprudenza, come per la nozione di pubblico ufficiale, rileva lo svolgimento di fatto del pubblico servizio.

Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel Codice Penale una definizione di Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2 D.Lgs. 165/01 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali ad esempio Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, IVASS;
- regioni;
- province;
- comuni;
- comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali ad esempio INPS, CNR, INAIL, INPDAL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- RAI.

Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella che segue si elencano le fattispecie di reato, tra quelle indicate dagli artt. 24 e 25 del Decreto,

che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività “sensibili” individuate. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esempi di possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

RIF. ARTICOLI	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
REATI CONTRO IL PATRIMONIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Art. 316-ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.	La Società ottiene dei finanziamenti pubblici per l'esecuzione di progetti specifici presentando dichiarazioni e documenti falsi o omettendo informazioni dovute.
Art. 640, comma 2 n. 1 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico).	Nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, la Società fornisce alla PA informazioni non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.
Art. 640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.	Nella predisposizione di documenti o dati per la richiesta di contributi pubblici, la Società fornisce alla PA informazioni non veritiere al fine di ottenere detti contributi.
Art. 640-ter c.p.	Frode informatica	Tale ipotesi di reato si configura quando, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, si procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.	La Società, accendendo in maniera indebita ai sistemi informatici pubblici, altera l'applicativo al fine di determinare un profitto per la Società.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Art. 317 c.p.	Concussione	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere	Un dirigente della Società, in concorso con un pubblico ufficiale, si rende portatore di un messaggio

RIF. ARTICOLI	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
		indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. Dopo la riforma introdotta dalla Legge 190/2012, che ha introdotto il nuovo art. 319-<i>quater</i>, la condotta criminosa è limitata alla concussione per "costrizione". Per "abuso dei poteri" si intendono tutte quelle pratiche nelle quali il soggetto attivo faccia uso dei poteri che legittimamente gli spettano ma li adoperi per perseguire un fine illecito; "l'abuso delle qualità soggettive" si sostanzia invece nell'indebito sfruttamento della posizione rivestita dall'interno della P.A. Questo reato ha un'applicazione meramente residuale, in quanto è configurabile solo nella forma del concorso con il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.	concussivo nei confronti di un soggetto terzo.
Art. 318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva indebitamente per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. La norma ha ad oggetto il reato di "corruzione impropria" in cui la promessa di pagamento (e/o il pagamento) sono resi per l'esercizio della funzione, e dunque a prescindere dall'esecuzione di uno specifico atto. A seguito della riforma del 2012 il reato è configurabile non solo quando al pubblico ufficiale è richiesto di porre in essere un atto del suo ufficio, ma anche quando il pubblico ufficiale sia pagato per la sua generica disponibilità. Il venir meno del collegamento con uno specifico atto ha reso superflua la distinzione, prevista nel previgente testo, fra corruzione antecedente e susseguente. Oggi il pubblico ufficiale e il privato "corrotto" sono chiamati a rispondere indifferentemente per aver promesso o dato e accettato un pagamento per una prestazione futura e per aver dato e accettato il pagamento di una prestazione già eseguita. Con riferimento alla punibilità del corrotto, secondo l'Art. 321 "<i>Pene per il Corrotto</i>", le pene stabilite nell'articolo 318 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.	Un dirigente della Società promette al pubblico ufficiale una somma di denaro per il compimento di un atto dovuto, come ad esempio la velocizzazione di una pratica, oppure per assicurarsene i futuri favori.
Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri	La norma ha ad oggetto il reato di "corruzione propria", consistente nel compimento di un atto non conforme ai doveri del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio. La corruzione	Un dirigente della Società promette al pubblico ufficiale una somma di denaro per il compimento

RIF. ARTICOLI	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
	d'ufficio	può essere antecedente, se la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell'atto, o susseguente, qualora la retribuzione si riferisca ad un atto già compiuto. Nella categoria degli atti contrari ai doveri d'ufficio rientrano tutti quei comportamenti discrezionali contrastanti con la normativa, con le istruzioni di servizio e in violazione dei doveri di fedeltà, imparzialità e onestà. Con riferimento alla punibilità del corruttore, secondo l'Art. 321 "Pene per il Corruttore", le pene stabilite nell'articolo 319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.	di un atto non conforme ai suoi doveri.
Art. 319-ter c.p.	Corruzione in atti giudiziari	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale. Con riferimento alla punibilità del corruttore, secondo l'Art. 321 "Pene per il Corruttore", le pene stabilite nell'articolo 319-ter si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.	Un dirigente della Società versa denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.
Art. 319-quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Per "induzione" si intende il sopruso effettuato in via indiretta (ad esempio mediante giri di parole) che porta il soggetto privato ad attivarsi nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, lasciando intendere di avere compreso il messaggio ricevuto. L'induzione si differenzia dalla concussione (punita dall'art. 317 c.p. solo nei confronti del pubblico ufficiale) per il diverso grado di pressione che è esercitato dal pubblico ufficiale: il soggetto passivo dell'induzione è posto in condizioni difficili, ma non tali da rendere inesigibile il non pagare, in quanto conserva un margine di scelta. Con riferimento alla punibilità del corruttore, secondo l'Art. 321 "Pene per il Corruttore", le pene stabilite nell'articolo 319-quater si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.	Un dirigente della Società, nell'ambito delle conversazioni intercorrenti con un rappresentante dell'Autorità di Vigilanza in occasione di una visita ispettiva, viene indotto dal rappresentante ad assumere il proprio figlio in Società.

RIF. ARTICOLI	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione	Il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.	Un dirigente della Società offre una somma di denaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della Società.
Art. 346-bis c.p.	Traffico di influenze illecite	Il reato si configura quando un soggetto, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente si faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Commette il reato anche il soggetto che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.	Un dirigente della Società versa una somma di denaro ad un soggetto come prezzo della sua mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero affinché lo utilizzi per remunerare quest'ultimo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.	Si rimanda agli esempi riportati negli artt. 318 e 319.

10.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'art. 24-bis del Decreto individua i seguenti reati presupposto che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente: documenti informatici (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) e violazione delle disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (art. 1, comma 11, D.Lgs. 21 settembre 2019, n. 105).

Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella che segue si elencano le fattispecie di reato, tra quelle indicate dall'art. 24-bis del Decreto, che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività "sensibili" individuate nell'ambito dell'attività di *risk self assessment*. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esempi di possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

RIF. ARTICOLO	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
Art. 615-ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Tale reato si configura nel caso in cui un soggetto, abusivamente, si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.	Un dipendente della Società si introduce nei sistemi informativi di aziende "competitor" al fine di recepire informazioni che comportino un interesse o vantaggio potenziale per la Società (es. clientela top, prodotti, ecc.)
Art. 615-quater c.p.	Detenzione e diffusione	Tale reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad	Un dipendente della Società detiene

RIF. ARTICOLO	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
	abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.	abusivamente codici di accesso a sistemi informativi della Società o di terze parti al fine di recepire informazioni che comportano un interesse o un vantaggio potenziale per la Società
Art. 615-quinquies c.p.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Tale reato si configura nel caso in cui un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.	Un dipendente della Società, al fine di ottenere vantaggi per la Società (ad esempio in termini di presenza sul mercato), diffonde un codice malevolo per danneggiare i sistemi informativi di aziende competitors.
Art. 617-quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Il reato si realizza nel momento in cui un soggetto, fraudolentemente, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. Allo stesso modo compie un reato chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al capoverso precedente.	Un dipendente della Società, tramite opportuni strumenti, intercetta comunicazioni o informazioni di terze parti che potrebbero portare interesse o vantaggi per la società. (es. operazioni straordinarie, ecc.).
Art. 617-quinquies c.p.	Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Tale reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.	Un dipendente della Società installa abusivamente apparecchiature finalizzate all'intercettazione di comunicazioni o informazioni di terze parti che potrebbero portare interesse o vantaggi per la società (es. operazioni straordinarie, ecc.).
Art. 635-bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Tale reato si configura nel caso in cui un soggetto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi	Un dipendente della Società, al fine di ottenere vantaggi per la Società (ad esempio in termini di presenza sul mercato),

RIF. ARTICOLO	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
		informatici altrui.	danneggia i programmi informatici di terze parti.
Art. 635- quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Tale reato si configura nel caso in cui un soggetto, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.	Un dipendente della Società che, al fine di ottenere vantaggi per la Compagnia (ad esempio in termini di presenza sul mercato), danneggia i sistemi informativi di terze parti.
Art. 491-bis c.p.	Documenti informatici	Se alcuna delle falsità in atti previste dal Capo III del Titolo VII del Libro II c.p. riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.	Un dipendente della Società falsifica i dati inseriti nei sistemi informatici utilizzati dalla Società per lo svolgimento delle sue attività (ad es. falsificazione o cancellazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, al fine di eliminare le prove di altro reato ovvero falsificazione degli importi dovuti da o verso la Società nei confronti di un terzo).

10.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto), Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006), Delitti con finalità di terrorismo (art. 25-quater del Decreto)

Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata

La Sezione della Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte e considerate "a rischio", la commissione dei seguenti reati previsti dal Decreto:

- delitti di criminalità organizzata ex art. 24-ter del Decreto;
- reati transnazionali ex art. 10 L. 16 marzo 2006, n.146;
- delitti con finalità di terrorismo ex art. 25-quater del Decreto.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la L. 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto (art. 2, comma 29) nel D.Lgs. 231/01 il nuovo art. 24-ter. L'articolo annovera tra le fattispecie di reato: l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), l'associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 309/1990), nonché i delitti commessi avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso e i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a, n. 5, c.p.p.).

Le fattispecie dei reati transnazionali

La L. 16 marzo 2006, n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione"). La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tal fine, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai propri principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato identificati dalla Convenzione stessa. All'art. 10 della Convenzione è prevista l'estensione della disciplina del Decreto in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale. Ai sensi dell'art. 3 della L. 146/2006, si considera reato transnazionale «il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero

- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».

Per gruppo criminale organizzato, ai sensi della Convenzione, si intende «un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale». Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 L. 146/2006 annovera le seguenti fattispecie di reato: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-*quater* DPR 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 309/1990), reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 25-*quater* del Decreto annovera invece tra le fattispecie di reato presupposto le seguenti tipologie:

- delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali:
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.), Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.), Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.), Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- *quinquies* c.p.), Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.), Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.), Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.), Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo del Titolo I del Libro II del codice penale (art. 302 c.p.);
- delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999:
Ai sensi di tale disposizione, commette una violazione ai sensi della Convenzione stessa chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente (anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente utilizzati), al fine di compiere:
 - atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
 - atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della

navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella di seguito riportata sono elencate le fattispecie di reato, tra quelle previste dagli artt. 24-ter e 25-quater del Decreto, nonché dall'art. 10 L. 146/2006, che potrebbero potenzialmente interessare la Compagnia in relazione alle attività "sensibili" individuate dalla stessa. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

RIF. ARTICOLI	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
Art. 270 bis c.p.	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico.	La Società stipula contratti di natura assicurativa con soggetti riconducibili ad associazioni terroristiche ricavandone interesse o vantaggio per il proprio business.
Legge 16 marzo 2006, n. 146 / Art. 416 c.p.	Associazione per delinquere	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, tre o più persone promuovano, costituiscano o partecipino ad una associazione il cui scopo è quello di commettere più delitti. <i>(cfr. paragrafo "L'associazione per delinquere" a pag. 15 e successive del presente documento)</i>	Un dipendente, nell'ambito di una stabile struttura organizzata con un comune progetto delinquenziale, commette una serie di delitti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.
Art. 416-bis c.p.	Associazione di tipo mafioso anche straniera	Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui una o più persone promuovano, dirigano, organizzino o comunque facciano parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé	La Società affida incarichi a soggetti riconducibili ad associazioni di tipo mafioso perché, con i metodi propri di tali associazioni, ottengano vantaggi per l'attività della stessa.

RIF. ARTICOLI	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
		o ad altri in occasione di consultazioni elettorali	

10.4. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Le norme penali richiamate dall'art. 25-bis D.Lgs. 231/01 hanno ad oggetto: monete (artt. 453, 454, 455, 457 c.p.); valori di bollo (artt. 459 e 464 c.p.); carte filigranate ed oggetti destinati al falso nummario (artt. 460 e 461 c.p.). L'art. 25-bis del Decreto individua i seguenti reati presupposto che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 454 c.p.).

L'art. 15, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha previsto l'inserimento di due nuove fattispecie inerenti i reati contro la fede pubblica: contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). In seguito all'introduzione di tali reati è stata modificata anche la rubrica dell'art. 25-bis ora denominata: "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento".

Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella che segue si elencano le fattispecie di reato, tra quelle indicate dall' art. 25-bis del Decreto, che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività "sensibili" individuate nell'ambito dell'attività di *risk self assessment*. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esempi di possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

RIF. ARTICOLO	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
Art. 453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un soggetto: 1) contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di	La Compagnia potrebbe essere coinvolta nella massa in circolazione di monete contraffatte o alterate sia con dolo sia con colpa.

RIF. ARTICOLO	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
	falsificate	un valore superiore; 3) non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.	
Art. 455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	Tale fattispecie di reato si realizza nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.	La Compagnia potrebbe essere coinvolta nella massa in circolazione di monete contraffatte o alterate sia con dolo sia con colpa.
Art. 457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	La condotta criminosa si realizza nel caso in cui un soggetto spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.	La Compagnia potrebbe essere coinvolta nella massa in circolazione di monete contraffatte o alterate sia con dolo sia con colpa.
Art. 464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	La fattispecie di reato si configura nel caso in cui un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.	La Società potrebbe essere coinvolta nell'acquisto, nella detenzione o nella messa in circolazione all'interno dello Stato italiano di valori di bollo contraffatti o alterati.
Art. 473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti	La fattispecie in esame potrebbe realizzarsi nel caso in cui la Società utilizzi segni distintivi di altre imprese per commercializzare un prodotto assicurativo avente caratteristiche peculiari o compiere, con qualsiasi altro mezzo, atti idonei a creare confusione con prodotti e con attività di un concorrente.	La Società potrebbe essere coinvolta in relazione all'utilizzo da parte della Società di segni distintivi già registrati da altre società operanti nello stesso ambito di attività e per commercializzare un prodotto assicurativo avente peculiari caratteristiche (nella documentazione verso la clientela: polizza, documentazione commerciale, documentazione sinistri, etc., , nelle

RIF. ARTICOLO	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
			piattaforme di comunicazione con la clientela: sito internet, etc, nelle loghi e nelle insegne delle strutture di intermediazione: insegne di agenzia, etc). Tale condotta, creando confusione nei prodotti assicurativi, potrebbe avvantaggiare la Società inducendo gli assicurati a sottoscrivere polizze assicurative che già ritengono di conoscere.

10.5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

Le fattispecie dei reati contro l'industria e il commercio

L'articolo 15 della L. 99/2009 ha introdotto l'art. 25-bis.1, il quale annovera nel corpus normativo i reati di: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella che segue si elencano le fattispecie di reato, tra quelle indicate dall'art. 25-bis.1 del Decreto, che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività "sensibili" individuate nell'ambito dell'attività di *risk self assessment*. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esempi di possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

RIF. ARTICOLI	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
Art. 513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un soggetto adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Rientrano nell'ambito di protezione della norma tutti i tipi di attività economica che rispettino i requisiti di organizzazione, economicità e professionalità previsti dall'art. 2082 c.c. per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.	La Compagnia potrebbe adottare politiche di commercializzazione o pubblicizzazione particolarmente aggressive e condotte attraverso raggiiri o simulazioni al fine di sviare la clientela di un determinato competitor oppure nel caso in cui utilizzi mezzi fraudolenti diretti nei confronti di un intermediario assicurativo che collabora con un competitor al fine di indurlo a cessare la propria attività di promozione dei prodotti assicurativi concorrenti e, quindi, di conquistare la quota di mercato.

RIF. ARTICOLI	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
Art. 513- bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	La condotta criminosa si configura nel caso in cui un soggetto compia gli atti di violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.	Un soggetto della Compagnia, attraverso minacce o violenze verso agenti, intermediari concorrenti o loro collaboratori, Potrebbe distorcere il normale quadro competitivo.

10.6. Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

Le fattispecie dei reati societari

L'art. 25-ter del Decreto individua i seguenti reati presupposto che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente: false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-bis c.c.), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, c.c.), impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635, terzo comma, c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, primo comma, c.c.)²⁹, illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, primo e secondo comma, c.c.).

Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella che segue si elencano le fattispecie di reato, tra quelle indicate dagli art. 25-ter del D.Lgs. 231/01, che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività "sensibili" individuate nell'ambito dell'attività di *risk self assessment*. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esempi di possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

RIF. ARTICOLI	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
Art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali	Questo reato si realizza tramite la consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero, o nell'altrettanto consapevole omissione di fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Si precisa che: - la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; - le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da essere in grado di indurre	Il Consiglio di Amministrazione ignora l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un creditore, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe

²⁹ Articolo inserito dall'art. 4, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato".

RIF. ARTICOLI	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
		concretamente in errore chi le riceve; - la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; - la responsabilità è in capo a tutti i soggetti attivi, quali amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.	l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.
Art. 2625, comma 2 c.c.	Impedito controllo	Il reato è commesso dagli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.	Gli amministratori della Società forniscono ai Soci documenti alterati e/o falsificati che erano stati richiesti per lo svolgimento di controlli, cagionando loro un danno.
Art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti	La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.	L'Assemblea della Compagnia, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la restituzione anche per via indiretta o simulata di conferimenti ai soci ovvero la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti dovuti (sempre al di fuori dei casi di legittima riduzione).
Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la condotta criminosa consiste, da parte degli amministratori, nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.	L'organo amministrativo della Società delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.
Art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	La realizzazione della fattispecie prevede il compimento, da parte degli amministratori, di operazioni di riduzione del capitale sociale, di fusione o di scissione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e tali da cagionare un danno ai creditori sociali.	La Società potrebbe essere coinvolta nel caso in cui gli amministratori effettuino, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.
Art. 2629-bis c.c.	Omessa comunicazione del	La condotta criminosa si realizza in caso di inottemperanza ad uno degli obblighi posti dall'art. 2391 (primo comma, c.c.) in tema di	La Società potrebbe essere coinvolta in caso di violazione degli obblighi

RIF. ARTICOLI	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
	conflitto di interessi	conflitti d'interesse, qualora da tale inottemperanza siano derivati danni alla società o a terzi.	previsti dall'art. 2391, primo comma c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla Società o a terzi.
Art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale	Il reato si configura nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, fornino o aumentino in modo fittizio il capitale sociale mediante: a) attribuzione di quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, o del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.	La Società potrebbe essere coinvolta nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti della Società, al fine di fornire all'esterno un'apparente situazione di solidità patrimoniale della medesima, fornino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio sottoscrivendosi reciprocamente delle quote o sopravvalutando in modo rilevante i conferimenti di beni in natura o di crediti.
Art. 2635, comma 3, c.c.	Corruzione tra privati	Il reato è commesso da chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o di enti privati (i quali la sollecitano, ricevono o accettano) per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (cd. corruzione attiva). Tale reato si applica anche se compiuto nei confronti di coloro i quali, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercitano funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti appena indicati.	La Società, per conseguire un vantaggio indebito (es. forniture di beni o servizi a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato), offre denaro, beni o altra utilità, anche attraverso interposta persona, ad un esponente di una Società controparte, al fine di convincerlo a concordare condizioni particolarmente favorevoli.
Art. 2635-bis, comma 1 c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati	La condotta si realizza attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive,	Un dirigente della Società offre denaro al responsabile commerciale di un'altra Società al fine di impedire che quest'ultima partecipi ad una gara privata/pubblica, ma

RIF. ARTICOLI	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
		affinché compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.	l'offerta di denaro non è accettata.
Art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea	La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.	La Società potrebbe essere coinvolta attraverso l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché ad esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione) per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.
Art. 2637 c.c.	Aggiotaggio	La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.	La Compagnia potrebbe essere coinvolta nel caso in cui vengano diffusi degli studi su società non quotate con previsioni di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.
Art. 2638, primo e secondo comma c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	La condotta criminosa è realizzata dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, che: a) espongono, nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolare le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; b) allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima; c) in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità di vigilanza, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.	Un dirigente della Società omette di comunicare alle Autorità di vigilanza competenti l'acquisizione di una partecipazione rilevante, al fine di evitare possibili controlli da parte delle suddette Autorità.

10.7. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

Le fattispecie dei contro la personalità individuale

L'art. 25-quinquies del Decreto individua, quali ulteriori reati presupposto per l'applicazione del Decreto stesso, i seguenti delitti: riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiali pornografici (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.).

Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nel novero di cui all'art. 25-quinquies del Decreto, l'unica fattispecie applicabile risulta l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p., come modificato dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199). Nella tabella che segue si riporta la fattispecie e, al fine di favorire la comprensione del reato e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione dello stesso, è indicato, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, un esempio di possibile comportamento illecito che potrebbe essere compiuto dai Destinatari del presente Modello.

RIF. ARTICOLO	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
Art. 603-bis c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto: 1) recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o	Il Responsabile di una Struttura della Società impiega manodopera per la prestazione di servizi quali – a titolo meramente esemplificativo – pulizia degli uffici, corrispondendo in modo reiterato una retribuzione sproporzionata rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato.

RIF. ARTICOLO	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
		territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.	

10.8. Reati di abuso di mercato (artt. 25-sexies del Decreto)

Le fattispecie dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato

L'art. 25-sexies D.Lgs. 231/01 individua i seguenti reati presupposto che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente: manipolazione del mercato (art. 185, D. Lgs. 58/1998), abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D. Lgs. 58/1998)³⁰. I reati e gli illeciti amministrativi si riferiscono a fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea, nonché alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari.

Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella che segue si elencano le fattispecie di reato e di illecito amministrativo che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività "sensibili" individuate nell'ambito dell'attività di *risk self assessment*. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esempi di possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

RIF. ARTICOLO	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
Art. 184 TUF	Abuso di informazioni privilegiate	Il reato è commesso dal soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse,	Un dipendente della Società, nelle relazioni con un partner commerciale, viene in possesso di informazioni privilegiate che comunica al personale interno alla Società che a sua volta la utilizza per compiere operazioni sul mercato.

³⁰ Come si vedrà in dettaglio nel Paragrafo "Focus abusi di mercato", la disciplina nazionale in tema di abusi di mercato è stata modificata attraverso l'introduzione del D. Lgs. n. 107/2018, il quale ha adeguato tale disciplina alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 596/2014.

RIF. ARTICOLO	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
		al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). Commette il reato anche il soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al precedente capoverso.	
Art. 185 TUF	Manipolazione del mercato	La norma punisce chiunque diffonde notizie false (c.d. manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione negoziativa od operativa). Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, preme evidenziare che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati. Risulta importante notare inoltre che le disposizioni richiamate si applicano anche: a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a); b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (<i>benchmark</i>).	Un dipendente, al di fuori della normativa e delle regole e procedure interne, rilascia al pubblico una notizia falsa riguardo ad un'importante operazione che, se realizzata, inciderebbe sensibilmente sul prezzo di uno strumento finanziario in relazione al quale la Società ha interesse.

Focus abusi di mercato

La disciplina degli abusi di mercato è stata oggetto di un intervento di rinnovamento ad opera del legislatore europeo in particolare con il Regolamento UE 596/2014 e la Direttiva 2014/57/UE), entrata in vigore il 6 maggio 2014 ed applicabile dal 3 luglio 2016 (abrogando in tal modo i precedenti interventi legislativi europei in materia). Tale intervento ha la finalità di garantire l'integrità dei mercati finanziari, accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati, contrastando e prevenendo la realizzazione di condotte abusive del mercato in ogni forma. La nuova disciplina in materia di *market abuse* è orientata al contrasto degli abusi di mercato che tendono a compromettere la fiducia degli investitori negli strumenti finanziari, tramite la definizione di *standard* di qualità dei comportamenti, con particolare riguardo alla correttezza e trasparenza,

e la previsione di criteri per l'identificazione di pratiche di manipolazione del mercato e procedure per il loro riconoscimento. In particolare, il Regolamento è stato emanato con l'obiettivo di evitare le notevoli distorsioni della concorrenza derivanti dalla divergenza tra le normative nazionali di recepimento della precedente regolamentazione, mentre la nuova Direttiva mira a rafforzare il rispetto delle norme sugli abusi di mercato, richiedendo agli Stati Membri di dotarsi di un quadro di sanzioni penali minime, che dimostrino una forma più forte di disapprovazione sociale rispetto alle sanzioni amministrative, almeno per le forme più gravi di abusi di mercato. L'obiettivo complessivo del nuovo impianto normativo europeo in materia di *market abuse* è quello di tutelare il mercato e gli investitori, assicurando a questi ultimi un'adeguata, completa e tempestiva conoscenza delle vicende relative all'emittente quotato, o in fase di ammissione alla quotazione, al fine di garantire la piena consapevolezza delle scelte di investimento.

La nuova disciplina ha parzialmente rivisto anche il **concetto di informazione privilegiata**, che rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina.

A norma dell'art. 7, "*Informazioni privilegiate*", del Regolamento, un'**informazione si definisce privilegiata** quando:

- ha un carattere preciso, ossia quando faccia riferimento ad eventi e circostanze esistenti, o che ragionevolmente si verificheranno, e sia sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto evento o complesso di circostanze sui prezzi degli strumenti e prodotti cui la stessa fa riferimento;
- non è stata resa pubblica;
- concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, strumenti derivati su merci, quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta;
- qualora fosse resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti e dei prodotti cui l'informazione privilegiata fa riferimento, con ciò intendendosi che un investitore ragionevole probabilmente la utilizzerebbe come uno degli strumenti su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Si segnala, inoltre, che il decreto legislativo n. 107 del 2018 ha adeguato la disciplina nazionale in tema di abuso del mercato alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014. Nello specifico, tra le modifiche apportate, il Legislatore della riforma ha disposto, nell'art. 187-*terdecies* del TUF, che quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico dell'ente, una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-*septies* ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato, l'autorità giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate, e l'esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.

10.9. Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

Le fattispecie dei reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 25-septies D.Lgs. 231/01 prevede una responsabilità della Società nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

Gli artt. 589 e 590, comma 3 c.p., richiamati dall'art. 25-septies del Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime³¹.

Per lesione si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

Con specifico riferimento ai criteri oggettivi di imputazione della responsabilità (cfr. paragrafo 3.3.1. del presente documento), dall'analisi della recente giurisprudenza emerge che, con esplicito riferimento alla violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, " [...] i criteri di imputazione oggettiva della responsabilità dell'ente rappresentati dall'interesse o dal vantaggio sono alternativi e concorrenti tra loro in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile *ex ante* cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile *ex post* sulla base

³¹ Art. 589 c.p. "Omicidio colposo": «Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

Art. 590 c.p. "Lesioni personali colpose": «Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito".

La giurisprudenza afferma inoltre che ricorre il requisito dell'interesse quando la persona fisica ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica, ad esempio quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa (sussiste l'interesse dell'ente nel caso in cui l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa); ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto (si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività). È inoltre importante notare che, sempre la giurisprudenza di legittimità sancisce che, la responsabilità dell'ente non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi.³²

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (il dipendente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (il dipendente non interviene a impedire l'evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale.

L'ordinamento individua nel datore di lavoro³³ il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisorii necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. datore di lavoro, dirigente, preposto) e in tal modo non interviene ad impedire l'evento.

³² Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza n. 3731/2020 del 29/01/2020, che richiama concetti già espressi da precedenti pronunce (Cassazione, Sezione IV Penale, n. 39741/2019 del 27/09/2020; Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza n. 43656/2019 del 28/10/2019; Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza n. 48779/2019 del 02/12/2019; Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza n. 49775/2019 del 09/12/2019).

³³ Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. 81/08).

La colpa dell'ente deve quindi intendersi sia in senso normativo (c.d. *culpa in agendo*), fondata sull'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, sia in relazione alla mancata o omessa sorveglianza (c.d. *culpa in vigilando*) secondo la quale il modello organizzativo, sebbene adottato dall'ente e corredato di un sistema di deleghe adeguato e coerente, non può dirsi efficacemente attuato quando manca un'effettiva attività di monitoraggio sulle misure prevenzionistiche approntate e di adeguamento delle specifiche procedure con riferimento ai rischi propri dell'attività³⁴. Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza impemiate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline).

In ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. 231/01, tutte punite a titolo di dolo: in tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento – conseguenza della propria condotta delittuosa, non essendo sufficiente un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa. In tale contesto, dall'esame della giurisprudenza emerge che, in relazione a reati colposi in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva della responsabilità dell'ente vadano riferiti alla condotta del soggetto agente e non all'evento³⁵, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito, essendo eventualmente possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda che l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, corrisponda ad istanze funzionali a strategie dell'ente.

Ai sensi del D.Lgs. 231/01, la condotta lesiva dell'agente che integra i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime, deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme concernenti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla miglior tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;
- non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il

³⁴ Cassazione Sezione IV Penale, sentenza n. 29538/2020 del 08/05/2020.

³⁵ Cassazione Sezione IV Penale, sentenza n. 28097/2019 del 27/06/2019; Cassazione Sezione IV Penale, sentenza n. 3731 del 29/01/2020; Cassazione Sezione IV Penale, sentenza n. 29538/2020 del 08/05/2020.

rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgono attività sensibili in materia. Ad es.:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria e l'altrui salute e sicurezza;
- il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il datore di lavoro quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione.

Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella che segue si elencano le fattispecie di reato, tra quelle indicate dall'art. 25-septies del Decreto, che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività "sensibili" individuate nell'ambito dell'attività di *risk self assessment*. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 30 e s.m.i., a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esempi di possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

RIF. ARTICOLO	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
D.Lgs. 81/08, art. 30, comma 3 (Definizione delle funzioni)	- Omicidio colposo - Lesioni personali colpose	<u>Individuare soggetti:</u> Nomina RSPP e organizzazione del SPP In adempimento all'art. 17 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro individua il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché gli addetti al servizio. La nomina del RSPP è tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro. Nomina del Medico Competente Il datore di lavoro deve verificare i titoli ed i requisiti previsti nell'art. 38 D.Lgs. 81/08 (Requisiti del Medico competente). Nomina Addetti alle emergenze I soggetti individuati dal datore di lavoro non possono sottrarsi alla nomina se non per	Mancata pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

RIF. ARTICOLO	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
		giustificato motivo.	
D.Lgs. 81/08, art. 30, comma 1 lett. e (Informazione e formazione)	- Omicidio colposo - Lesioni personali colpose	<u>Fare formazione:</u> Informazione e Formazione dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei RLS Il datore di lavoro predispone le azioni informative e le azioni di formazione che avranno le seguenti caratteristiche: - GENERICA - SPECIFICA - SPECIALISTICA - QUALIFICATA - ADDESTRAMENTO. Inoltre, predispone l'informazione che è effettuata a tutti i lavoratori in ingresso. La formazione è aggiornata periodicamente come da piano formativo. Formazione del RSPP e degli ASPP Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08 il SPP deve frequentare corsi di aggiornamento differenziati tra ASPP e RSPP. Formazione degli addetti alle emergenze La formazione è specifica ed avviene alla nomina, viene aggiornata periodicamente come da piano formativo.	Non formare adeguatamente i soggetti a cui sono state assegnate responsabilità in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Non formare adeguatamente i lavoratori sulle misure di prevenzione adottate dalla Società e sui comportamenti che si vogliono siano attuati nello svolgimento delle mansioni affidate.
D.Lgs. 81/08, art. 30, comma 1, lett. a (Rispetto della normativa)	- Omicidio colposo - Lesioni personali colpose	<u>Conformità legislativa:</u> Rispettare standard tecnico strutturali Il datore di lavoro si impegna al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici. Svolgimento dei compiti del SPP Il RSPP è utilizzato dal datore di lavoro. I compiti sono quelli espressi nell'art. 33 del D.Lgs. 81/08. Verificare postazione di lavoro Il RSPP con il medico competente verifica le postazioni di lavoro al fine di accertare la presenza dei requisiti minimi delle postazioni munite di Videoterminale di cui all'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08.	Trascurare la manutenzione delle attrezzature e dei macchinari impiegati dai lavoratori nell'esecuzione delle rispettive mansioni. Fornire attrezzature e arredi d'ufficio non conformi negli aspetti ergonomici e di sicurezza alle norme di riferimento. Non verificare la funzionalità dei DPI forniti nel salvaguardare la salute e la sicurezza sul lavoro. Sottostimare i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Non implementare le misure di prevenzione più idonee per fronteggiare i rischi. Non effettuare le

RIF. ARTICOLO	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
			riunioni periodiche previste per legge tra i vari soggetti coinvolti al fine di adottare gli opportuni accorgimenti ed aggiustamenti per una migliore gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
D.Lgs. 81/08, art. 30, comma 1, lett. b (Valutazione dei rischi)	- Omicidio colposo - Lesioni personali colpose	Individuare soggetti a rischio Sulla base dei rischi specifici individuati nel DVR: - VDT, - MMC, - AUTISTI, - CALL CENTER. Si individuano le funzioni delle Società le cui risorse sono soggette a rischio.	Sottostimare i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Non implementare le misure di prevenzione più idonee per fronteggiare i rischi.
D.Lgs. 81/08, art. 30, comma 1, lett. d (Sorveglianza sanitaria)	- Omicidio colposo - Lesioni personali colpose	Verificare l'idoneità dei lavoratori <u>Compiti del Medico Competente</u> Tra le attività rilevanti del medico competente rientrano: - la collaborazione nella valutazione dei rischi - la programmazione e la effettuazione della sorveglianza sanitaria - aggiornare e custodire le cartelle sanitarie. <u>Idoneità sanitaria</u> La verifica avviene con visita da parte del medico competente secondo un protocollo che il medico stabilisce in via preliminare in adempimento ai suoi obblighi. A seguito della visita il medico rilascia copia della cartella all'interessato e un giudizio sintetico al datore di lavoro ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08.	Sottostimare i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Non implementare le misure di prevenzione più idonee per fronteggiare i rischi. Non sottoporre i lavoratori a visite mediche cicliche. Non implementare le misure di prevenzione più idonee per fronteggiare i rischi di malattie professionali.
D.Lgs. 81/08, art. 30, comma 1, lett. c (Riunioni periodiche, consultazioni)	- Omicidio colposo - Lesioni personali colpose	Consultazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze <u>Individuazione dei RLS</u> I candidati sono individuati di norma nell'ambito delle Rappresentanze sindacali (aziendali, territoriali o di comparto) oppure tra i lavoratori. <u>Partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze</u> La norma individua le attività per le quali è prevista la consultazione/partecipazione del RLS: es. nomina addetti alla sicurezza. <u>Effettuare la riunione periodica</u> Annualmente è convocata la riunione periodica, alla quale obbligatoriamente	Mancata pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro. Sottostimare i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Non implementare le misure di prevenzione più idonee per fronteggiare i rischi.

RIF. ARTICOLO	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
		prendono parte il datore di lavoro, il medico competente il RSPP, il RLS; ove si ravvisi l'opportunità, potranno partecipare anche altri soggetti.	Non effettuare le riunioni periodiche previste per legge tra i vari soggetti coinvolti al fine di adottare gli opportuni accorgimenti ed aggiustamenti per una migliore gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
D.Lgs. 81/08, art. 30, comma 1, lett. c (Emergenza)	- Omicidio colposo - Lesioni personali colpose	<u>Gestione delle emergenze</u> Predisporre piano di emergenza Il piano di emergenza è contenuto nel DVR.	Disattendere le previsioni normative. Non prevedere idonee misure per fronteggiare a possibili emergenze interne ed esterne.
D.Lgs. 81/08, art. 30, comma 1, lett. c (Appalti)	- Omicidio colposo - Lesioni personali colpose	<u>Gestione delle attività affidate in appalto</u> Valutare i rischi di interferenza La valutazione si effettua solo in presenza di attività che implicano interferenza con le eccezioni dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08.	Affidamento di lavori da eseguire all'interno della propria sede a soggetti esterni privi dei requisiti tecnico professionali necessari; mancata informazione a tali soggetti sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.
D.Lgs. 81/08, art. 30, comma 1, lett. b (Predisposizione delle misure di	- Omicidio colposo - Lesioni personali colpose	<u>Adozione di misure di controllo</u> Adozione di controlli operativi Verifica di quanto necessario per rendere operativi il documento di valutazione dei rischi ed i piani di sicurezza, affinché siano in grado di garantire il massimo livello di sicurezza	Definire misure di prevenzione teoricamente efficaci ma irrealizzabili nel concreto per effetto dell'esiguità delle

RIF. ARTICOLO	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
prevenzione e protezione)		sui luoghi di lavoro. Predisporre procedure Il datore di lavoro predispone e attua le misure (compresa la manutenzione) volte a garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza. Gestione DPI Verifica della distribuzione, a tutti i lavoratori secondo le mansioni affidate, di dispositivi di protezione individuale e di attrezzature idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza degli stessi.	risorse finanziarie stanziare per realizzare operativamente quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi e nei piani di sicurezza. Non predisporre e/o aggiornare le procedure aziendali deputate a guidare i comportamenti dei lavoratori in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Non dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione previsti in ragione della natura della mansione svolta.
D.Lgs.81/08 Art. 30 comma 1, lett. f (vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza)	- Omicidio colposo - Lesioni personali colpose	<u>Audit interno</u> Verifiche sugli orari di lavoro Verifica del monitoraggio sul rispetto degli orari di lavoro da parte del personale, ai fini della prevenzione di infortuni in momenti della giornata potenzialmente più a rischio.	Sottoporre il personale a turni di lavoro stressanti con ripercussioni negative sui livelli di percezione dei rischi di infortunio.

10.10. Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

L'art. 25-octies del Decreto individua i seguenti reati presupposto che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente: ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) ed autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella che segue si elencano le fattispecie di reato, tra quelle indicate dall'art. 25-octies del Decreto, che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività "sensibili" individuate dalla stessa. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

RIF. ARTICOLO	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
Art. 648 c.p.	Ricettazione	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.	La Società potrebbe essere coinvolta ad esempio nel caso in cui, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita. Perché sussista il reato infatti non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che il soggetto attivo sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in

RIF. ARTICOLO	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
			relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza.
Art. 648-bis c.p.	Riciclaggio	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È tuttavia necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.	Un dipendente della Società compie operazioni (di qualsiasi natura) legate a denaro proveniente da delitto non colposo, finalizzate ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Art. 648-ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto. Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È tuttavia necessario che antecedentemente adesso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.	La Società, a proprio interesse, reinveste in operazioni finanziarie denaro di provenienza delittuosa.
Art. 648-ter.1 c.p.	Autoriciclaggio	Tale ipotesi di reato punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce in attività	Un dirigente della Società, al fine di consentire l'abbattimento dell'imponibile della Società,

RIF. ARTICOLO	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
		economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È tuttavia necessario che antecedentemente adesso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.	indica in dichiarazione costi inesistenti e successivamente investe per conto della Società i proventi del reato tributario in prodotti finanziari con operazioni concretamente idonee ad ostacolare la tracciabilità. Un dipendente della Società vende liste di dati ritenuti sensibili ai sensi della normativa privacy senza alcuna autorizzazione e impiega i proventi derivanti dall'attività delittuosa in operazioni finanziarie non direttamente tracciabili.

Focus Autoriciclaggio

La fattispecie è stata inserita dall'art. 3 L. 186/2014 al fine di superare, anche in ottemperanza ad indicazioni di fonte internazionale, uno dei principali ostacoli all'effettiva applicazione delle fattispecie fin qui esaminate, rappresentato dal c.d. privilegio dell'autoriciclaggio, per effetto del quale non era punibile a titolo di riciclaggio o impiego l'autore o il concorrente nel reato-presupposto.

Anziché provvedere alla semplice eliminazione delle clausole espressive di tale "privilegio" dalle fattispecie degli artt. 648-bis e 648-ter, il legislatore ha inserito una fattispecie di nuovo conio, sanzionata meno severamente.

Il reato di autoriciclaggio si configura nel caso in cui, chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, finanziarie, industriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa. L'autoriciclaggio consiste, pertanto, nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri. Non sono punibili le condotte per effetto delle quali i proventi illeciti sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Reati-presupposto dell'autoriciclaggio

Nell'ambito dell'attività d'impresa, pare possibile individuare taluni reati che più facilmente possono essere fonte di proventi illeciti per l'ente: così, ad esempio, la truffa o la corruzione (anche tra privati).

È bene precisare che, ai fini della sussistenza della responsabilità dell'ente non si richiede che i proventi derivino da uno dei reati-presupposto che comportano la responsabilità dell'ente: il reato-presupposto che fonda la responsabilità amministrativa dell'ente è infatti il reato di autoriciclaggio, non i reati-presupposto di tale reato.

Può tuttavia essere opportuno – ai fini di una più efficace prevenzione del rischio di una responsabilità dell'ente nascente dalla commissione del reato di autoriciclaggio – prevedere nel Modello anche misure idonee a prevenire il rischio di commissione di altri reati, laddove per tipologia e frequenza assumano significativa rilevanza.

Si analizzerà, quindi, di seguito il reato di truffa comune.

Il reato di truffa comune (ex art. 640, comma 1 c.p.)

Il reato di truffa si configura ai sensi dell'art. 640 c.p. ogni volta che un qualsiasi soggetto, inducendo qualcuno in errore con artifici o raggiri, procuri per sé o per altri un ingiusto profitto in danno di altri.

Il suddetto reato punisce le condotte aggressive del patrimonio personale altrui realizzate attraverso:

- artifici, ossia attraverso una manipolazione o una trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di fatti o circostanze in realtà inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti;
- raggiri, ossia attraverso un'attività simulatrice posta in essere con parole e argomentazioni che fanno scambiare il falso per il vero.

Il suddetto reato assume particolare rilevanza nella forma della c.d. "truffa contrattuale", ossia in quell'elaborazione giurisprudenziale del reato di truffa ex art. 640 c.p. che è configurabile tutte le volte che in un rapporto contrattuale uno dei contraenti ponga in essere artifici o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.

In tali casi gli artifici o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze potessero essere conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza. Tali fattispecie, pertanto, sono particolarmente diffuse nelle relazioni contrattuali che, essendo connotate da un alto grado di asimmetria informativa, trovano specifica e dettagliata regolamentazione da parte delle Autorità di Vigilanza.

10.11. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

La fattispecie di delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto (con l'art. 15, comma 7, lett. c) l'art. 25-novies all'interno del D.Lgs. 231/01, che richiama le seguenti fattispecie di reato previste dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633:

- art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3³⁶;

³⁶ Art. 171 L. 633/1941:

- art. 171-bis³⁷;
- art. 171-ter³⁸;

«Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o

analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164».

³⁷ Art. 171-bis L. 633/1941:

«1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità».

³⁸ Art. 171-ter L. 633/1941:

«1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

- art. 171-septies³⁹;
- art. 171-octies⁴⁰.

Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella che segue si elencano le fattispecie di reato, tra quelle indicate dall'art. 25-novies del Decreto, che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività "sensibili" individuate dalla stessa. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esempi di possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del Codice Penale;

b) la pubblicazione della ai sensi dell'articolo 36 del Codice Penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».

³⁹ Art. 171-*septies* L. 633/1941:

«1. La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2, della presente legge».

⁴⁰ Art. 171-*octies* L. 633/1941:

«1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità».

RIF. ARTICOLI	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
Art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 L. 633/194 1	Violazione del diritto d'autore - Art 171 (tramite divulgazione di opera d'ingegno protetta)	Tale ipotesi di reato si configura in caso di: - messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione di un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa; - messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore. Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.	La Società potrebbe essere coinvolta qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore affinché gli stessi possano essere utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa.
Art. 171-bis, commi 1-2 L. 633/194 1	Violazione del diritto d'autore - Art 171bis (tramite duplicazione a fini di lucro di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti i supporti non contrassegnati dalla SIAE)	Il reato in oggetto si configura qualora un soggetto duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; ovvero utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software (è l'ipotesi del cosiddetto crack delle password o licenze). Inoltre il reato in oggetto si configura qualora, su supporti non contrassegnati SIAE, un soggetto riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati; ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.	La Società utilizza programmi per elaboratore illegittimamente duplicati al fine di risparmiare sui costi per l'acquisto dei programmi stessi.

10.12. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

La fattispecie di reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La Legge 3 agosto 2009, n. 116, all'art. 4 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-decies, che annovera la seguente fattispecie di reato-presupposto, ovvero l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, ex art. 377-bis c.p.

Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella che segue si riporta la fattispecie di reato, prevista dall'art. 25-decies del Decreto. Inoltre, al fine di favorire la comprensione del reato e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione dello stesso, è indicato, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, un esempio di possibile comportamento illecito che potrebbe essere compiuto dai Destinatari del presente Modello.

RIF. ARTICOLI	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
Art. 377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.	Un dipendente della Società induce, attraverso un'offerta di denaro o altra utilità, un soggetto che può avvalersi della facoltà di non rispondere a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria, al fine di evitare che lo stesso renda dichiarazioni pregiudizievoli per la Società.

10.13. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

Le fattispecie dei reati ambientali

La Legge 22 maggio 2015, n. 68, ha introdotto nel Codice Penale il nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente". Gran parte di tali delitti è configurata dalla legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. Le norme richiamate dall'art. 25-undecies riguardano: inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.), uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.), distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p., che sostituisce l'abrogato art. 260 del D.Lgs. 152/2006), importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 3-bis, comma 1, e art. 6, comma 4), cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (L. 549/1993, art. 3, comma 6), scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente, art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/2006, art. 256, commi 1, 3, 5 e 6), inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. 152/2006, art. 257, commi 1 e 2), violazione degli obblighi di comunicazione, di tutela dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/2006, art. 258, comma 4, secondo periodo), traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 259, comma 1), false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso, omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8), superamento dei valori limite di emissione (D.Lgs. 152/2006, art. 279, comma 5), inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 8, commi 1 e 2), inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 9, commi 1 e 2).

Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella che segue si elencano le fattispecie di reato, tra quelle indicate dall' art. 25-undecies del Decreto, che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività "sensibili" individuate nell'ambito dell'attività di *risk self assessment*. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esempi di possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere

dai destinatari del presente Modello.

RIF. ART.	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
<i>Art. 256, comma 1 D.Lgs. 152/2006</i>	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	La fattispecie in esame si realizza in caso di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti svolta in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006.	La Società potrebbe essere coinvolta in attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
<i>Articolo 257, commi 1-2, D. Lgs. 152/2006</i>	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee	La fattispecie in esame si configura nel caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	La Società potrebbe inquinare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.
<i>Artt. 452-bis c.p.; 452-quinquies c.p.</i>	Inquinamento ambientale	La condotta è realizzata da chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	La Società potrebbe essere coinvolta nel deterioramento delle acque, per malfunzionamento di impianti delle strutture della Società.
<i>Art. 452 quinquies c.p.</i>	<i>Delitti colposi contro</i>	Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso	

RIF. ART.	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
	<i>l'ambiente</i>	per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	

10.14. Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

Le fattispecie del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Con il D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 109, entrato in vigore il 9 agosto 2012, il legislatore ha dato attuazione alla Direttiva 2009/52/CE che ha modificato gli artt. 22 e 24 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, c.d. T.U. dell'immigrazione). L'art. 2 del D.Lgs. n. 109/2012 ha introdotto nel corpus del D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-duodecies, rubricato "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", il quale annovera i reati di: impiego di lavoratori irregolari (D. Lgs. 286/1998, art. 22, comma 12b) e disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D. Lgs. 286/1998, art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5). La Responsabilità dell'ente si configura unicamente nel caso in cui sussista almeno una delle aggravanti che caratterizzano il grave sfruttamento dei lavoratori di cui all'art. 22, comma 12-bis del T.U. delle leggi sull'immigrazione, ossia se:

- i lavoratori irregolari occupati nell'impresa sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori irregolari occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori irregolari occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del c.p., quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere.

Fattispecie di reato applicabile alla Società

Nella tabella che segue si elencano le fattispecie di reato, tra quelle indicate dall' art. 25-duodecies del Decreto, che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività "sensibili" individuate nell'ambito dell'attività di *risk self assessment*. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esempi di possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

RIF. ARTICOLO	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 - Art. 22 Comma 12bis	Impiego di lavoratori irregolari	Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per tale fatto sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero	Il Responsabile di una Struttura della Società impiega manodopera priva del regolare permesso di soggiorno.

RIF. ARTICOLO	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
		superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del c.p.	

La riforma del Codice Antimafia

La Legge 161/2017 di riforma del Codice Antimafia è stata pubblicata il 4 Novembre sulla Gazzetta Ufficiale n. 258/2017. Il provvedimento normativo ha esteso il catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Il novellato art. 25-*duodecies* D. Lgs. 231/2001, infatti, prevede a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote per il reato di trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter D. Lgs. 286/1998) e da 100 a 200 quote per il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998). Per entrambi i reati è prevista, inoltre, l'applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001 per un tempo non inferiore ad un anno.

10.15. Reati tributari (art. 25-*quiquiesdecies* del Decreto)

Le fattispecie di reati tributari

In data 24/12/2019, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione 157/2019, è stato definitivamente approvato il D.Lgs. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale intitolato "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", che ha introdotto nel corpus del D.Lgs. 231/01 l'art. 25-*quiquiesdecies*, rubricato "Reati tributari", il quale annovera le seguenti fattispecie di reato: dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000), dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4 D.Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 D.Lgs. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000), indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 *quater* D.Lgs. 74/2000), sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000).

Fattispecie di reato applicabile alla Società

Nella tabella che segue si elencano le fattispecie di reato, tra quelle indicate dall' art. 25-*quiquiesdecies* del Decreto, che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività "sensibili" individuate nell'ambito dell'attività di *risk self assessment*. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esempi di possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

RIF. ARTICOLO	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
Art. 2, D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti	Il reato è commesso dal soggetto che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.	Un dipendente della Società contabilizza fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.
Art. 3, D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, il reato il soggetto che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti	Un Amministratore della Società compie delle operazioni oggettivamente simulate con altri soggetti volti a simulare

RIF. ARTICOLO	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
		idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.	elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.
Art. 8, D.Lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Commette il reato chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.	Un dipendente della Società, in cambio di un indebito vantaggio per la Società, emette fatture di vendita per operazioni inesistenti al fine di permettere a un terzo l'evasione delle imposte sui redditi.
Art. 10, D.Lgs. 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili	Commette il reato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il soggetto che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o	Un dipendente della Società occulta o distrugge scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la

RIF. ARTICOLO	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
		del volume di affari.	ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte.
Art. 11, D.Lgs. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte	Commette il reato il soggetto che, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Allo stesso modo commette il reato il soggetto che, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.	Al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, personale della Società aliena simulatamente asset aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

11. CATALOGO DEI REATI NON APPLICABILI ALLA SOCIETÀ VERA VITA S.P.A.

I reati valutati dalla Società come non applicabili o con rischio di commissione “basso” sono caratterizzati dai seguenti elementi oggettivi:

- Reati connessi ad attività dirette o strumentali non svolte dalla Società;
- Reati la cui commissione richiede elementi strutturali e dimensionali non compatibili con le dimensioni della struttura societaria;
- Reati per cui non risulta configurabile, in caso di commissione, l'interesse o il vantaggio della Società.

Reati connessi ad attività dirette o strumentali non svolte dalla Società

Considerate le attività caratteristiche e strumentali svolte dalla Società risultano difficilmente configurabili i seguenti reati:

- la frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 24);
- la frode nelle pubbliche forniture (art. 24);
- il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 24-bis);
- il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 24-bis);
- la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 24-bis);
- il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 24-ter);
- le associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 24-ter);
- l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 24-ter);
- lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 24-ter);
- la malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.25);
- il peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee

parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 25);

- il peculato (ad eccezione del peculato d'uso) (art. 25);
- il peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 25),
- l'abuso d'ufficio (art. 25);
- l'alterazione di monete (art. 25-bis);
- la falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 25-bis);
- la contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 25-bis);
- la fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 25-bis);
- l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 25-bis);
- le frodi contro le industrie nazionali (art. 25-bis.1.);
- la frode nell'esercizio del commercio (art. 25-bis.1);
- la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 25-bis.1);
- la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 25-bis.1.);
- la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 25-bis.1);
- la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 25-bis.1);
- le false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 25-ter);
- i fatti di lieve entità (art. 25-ter);
- l'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 25-ter);
- la violazione del diritto d'autore ex artt. 171-ter, 171-septies e 171-octies (art. 25-novies);
- il disastro ambientale (art. 25-undecies);
- le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 25-undecies);

- il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 25-undecies);
- i delitti associativi aggravati (art. 25-undecies);
- il traffico illecito di rifiuti (art. 25-undecies);
- l'importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 25-undecies);
- le false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso, omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE nel trasporto di rifiuti (art. 25-undecies);
- il superamento dei valori limite di emissione (art. 25-undecies);
- l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 25-undecies);
- gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 25-undecies);
- gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 25-undecies);
- lo scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 25-undecies);
- gli scarichi nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee (art. 25-undecies);
- l'inquinamento doloso provocato da navi (art. 25-undecies);
- l'inquinamento colposo provocato da navi (art. 25-undecies);
- le disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 25-duodecies);
- la frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- il favoreggiamento personale (L. n. 146/2006);
- la dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 25-quinquiesdecies);
- l'omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 25-quinquiesdecies);
- l'indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 25-quinquiesdecies);

- i reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- la violazione delle disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (art. 1, comma 11, D.Lgs. 21 settembre 2019, n. 105);
- l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-*quater* DPR 43/1973);
- i reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D.lgs. 286/1998).

Reati la cui commissione richiede ad elementi strutturali e dimensionali non compatibili con le dimensioni della struttura societaria

In ragione dei vincoli dimensionali della struttura societaria, risultano difficilmente configurabili i seguenti reati:

- la assistenza agli associati (art. 25-*quater*);
- l'arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 25-*quater*);
- l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 25-*quater*);
- le condotte con finalità di terrorismo (art. 25-*quater*);
- l'attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 25-*quater*);
- l'atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 25-*quater*);
- il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 25-*quater*);
- l'istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo del Titolo I del Libro II del codice penale (art. 25-*quater*).

Reati per cui non risulta configurabile, in caso di commissione, l'interesse o il vantaggio della Società

In ragione dell'assenza di un oggettivo interesse o vantaggio della Società in caso di commissione, i seguenti reati non sono considerati applicabili:

- le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
- la riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 25-*quinqies*);
- la prostituzione minorile (art. 25-*quinqies*);
- la pornografia minorile (art. 25-*quinqies*);

- la detenzione di materiali pornografici (art. 25-*quinqüies*);
- la pornografia virtuale (art. 25-*quinqüies*);
- le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 25-*quinqüies*);
- la tratta di persone (art. 25-*quinqüies*);
- l'acquisto o alienazione di schiavi (art. 25-*quinqüies*);
- l'adescamento di minorenni (art. 25-*quinqüies*);
- la violenza sessuale (art. 25-*quinqüies*);
- gli atti sessuali con minorenne (art. 25-*quinqüies*);
- la corruzione di minorenne (art. 25-*quinqüies*);
- la violenza sessuale di gruppo (art. 25-*quinqüies*);
- i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*).